

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

N. 241

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/49/UE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi

(Parere ai sensi degli articoli 1 e 7 della legge 9 luglio 2015, n. 114)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 14 novembre 2015)



*Il Ministro
per le riforme costituzionali
e i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVII/D150/15

Roma, 14 novembre 2015

Sen.
Pietro Grasso
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A

Caro Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante "Attuazione della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativa ai sistemi di garanzia dei depositi", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 13 novembre 2015.

Con i saluti,

Maria Elena Boschi

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE ALLA DIRETTIVA 2014/49/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 16 APRILE 2014 RELATIVA AI SISTEMI DI GARANZIA DEI DEPOSITI

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

1. PREMESSA

Lo schema di decreto legislativo è volto a recepire nell'ordinamento italiano la direttiva 2014/49/UE (c.d. *Deposit Guarantee Schemes Directive* – di seguito, per brevità, 'Direttiva' o 'DGSD') che istituisce un quadro normativo armonizzato a livello dell'Unione Europea in materia di sistemi di garanzia dei depositi. Lo schema di decreto legislativo è stato predisposto dal Governo in attuazione della delega contenuta nell'articolo 7 della legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea 2014, di seguito anche "LDE 2014").

La direttiva 2014/49/UE sostituisce la direttiva 94/19/CE e fa parte di un pacchetto normativo in materia di gestione delle crisi bancarie, che include anche la direttiva 2014/59/UE (c.d. *Bank Recovery and Resolution Directive* – BRRD), in tema di risanamento e di risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento, e il Regolamento (UE) n. 806/2014 (c.d. Regolamento SRM), che istituisce il Meccanismo di Risoluzione Unico per i paesi dell'Eurozona.

Allo stato, gli schemi dei decreti legislativi di recepimento della BRRD, approvati in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 10 settembre u.s., sono all'esame delle Camere per il parere delle Commissioni competenti. Il Regolamento SRM sarà direttamente applicabile nel nostro ordinamento dal 1° gennaio 2016.

Il termine per il recepimento della DGSD è scaduto il 3 luglio 2015; per talune norme di carattere particolarmente tecnico, il termine ultimo per l'attuazione è stabilito invece al 31 maggio 2016. La Commissione ha avviato la procedura di infrazione per la mancata trasposizione della direttiva, con lettera di messa in mora del 28 settembre 2015.

Lo schema di decreto legislativo, in linea con la DGSD, ha come finalità quella di assicurare un livello elevato di protezione dei depositanti. I sistemi di garanzia dei depositi costituiscono, infatti, un importante strumento per la gestione delle crisi bancarie: essi effettuano interventi volti sia ad attutire l'impatto di una crisi, rimborsando i depositanti fino a un certo massimale in caso di liquidazione atomistica dell'intermediario, sia a prevenire l'insorgere della stessa, fornendo sostegno alla banca in difficoltà. Allo stato, i sistemi di garanzia italiani sono costituiti in forma di consorzi; ai sensi del TUB, le banche vi devono necessariamente aderire pena la perdita dell'autorizzazione all'attività bancaria.

Allo stesso tempo, lo schema di decreto è volto a promuovere condizioni eque di concorrenza tra le banche ed evitare forme di arbitraggio regolamentare all'interno dell'Unione Europea. Nella recente crisi finanziaria, infatti, i differenti livelli di copertura dei depositi presenti negli Stati membri hanno favorito il trasferimento di denaro verso banche di Stati che presentavano maggiori garanzie dei depositi, determinando distorsioni della concorrenza nel mercato interno. Il nuovo regime armonizzato impone agli Stati membri lo stesso livello di copertura dei depositi per tutti i sistemi di garanzia, indipendentemente da dove siano situati i depositi all'interno dell'Unione Europea. Esso, inoltre, statuisce i mezzi finanziari minimi di cui i sistemi di garanzia nazionale devono disporre, individua in modo puntuale le modalità di intervento di questi ultimi, armonizza le modalità di rimborso dei depositanti in caso di insolvenza della banca.

2. L'ARTICOLATO

Lo schema di decreto legislativo modifica la disciplina nazionale in materia di sistemi di garanzia dei depositanti (contenuta nella Sezione IV del Titolo IV del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 – Testo Unico Bancario o TUB) e il decreto legislativo di recepimento della BRRD.

Articolo 1 - Le modifiche al Testo unico Bancario

Con riferimento al Testo Unico bancario si segnalano i seguenti profili.

(a) Dotazione finanziaria (articolo 96.1 TUB) e finanziamento dei sistemi di garanzia (articolo 96.2 TUB)

L'articolo 96.1, TUB, contiene la disciplina sulla dotazione finanziaria dei sistemi di garanzia. In particolare, esso: stabilisce che i sistemi di garanzia si dotino, entro luglio 2024, di risorse finanziarie pari ad almeno lo 0,8 per cento dell'importo dei depositi protetti delle banche aderenti.

In attuazione dell'articolo 10, comma 6, DGSD, è prevista la facoltà di stabilire, al ricorrere di determinate condizioni ⁽¹⁾, una dotazione inferiore a tale importo, purché comunque non inferiore allo 0,5 per cento dei depositi protetti delle banche aderenti; prevede le modalità e i termini per il ripristino della dotazione finanziaria a seguito del suo utilizzo nell'ambito di uno o più interventi effettuati dal sistema di garanzia dei depositanti. Si ricorda sul punto che la riduzione del livello obiettivo è sottoposto all'approvazione della Commissione europea la quale, allo stato, sta elaborando i criteri sulla base dei quali valutare le eventuali richieste degli Stati membri.

L'articolo 96.2, TUB, disciplina le modalità con cui – in conformità alla Direttiva – dovrà essere costituita la dotazione finanziaria dei sistemi di garanzia e il passaggio al sistema di contribuzioni *ex ante*: a tal fine, esso prevede il versamento dei contributi ordinari su base annuale da parte delle banche aderenti a un sistema di garanzia, nonché la possibilità che tali contributi assumano in misura parziale la forma di impegni di pagamento ⁽²⁾; definisce i parametri per la determinazione dei contributi dovuti; disciplina il versamento dei contributi straordinari e le ipotesi in cui il pagamento degli stessi può essere differito; richiede che le risorse dei sistemi di garanzia siano investite in attività a basso rischio e con sufficiente diversificazione.

(1) L'articolo 96.1 TUB rimette al Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia e previa approvazione della Commissione europea, la decisione di consentire a un sistema di garanzia di detenere una dotazione finanziaria inferiore allo 0,8 per cento dei depositi protetti delle banche aderenti. La decisione è subordinata, in conformità all'articolo 10, par. 6, DGSD, al verificarsi delle seguenti condizioni: (i) è improbabile che una quota rilevante delle risorse del sistema venga utilizzata per misure diverse dal finanziamento della risoluzione e di forme di intervento alternative al rimborso dei depositi in caso di liquidazione coatta amministrativa e (ii) il settore bancario in cui operano le banche aderenti al sistema è concentrato in modo tale che una grande quantità di attività è detenuta da un piccolo numero di intermediari che verrebbero probabilmente sottoposti a risoluzione.

(2) Tale possibilità, in conformità con l'articolo 10, par. 3, DGSD, è subordinata alla condizione che (i) ciò sia autorizzato dal sistema di garanzia e che (ii) gli impegni di pagamento non superino il 30 per cento dell'importo totale della dotazione finanziaria del sistema di garanzia. L'EBA, come previsto dall'articolo 10, par. 3, DGSD ha emanato in data 28 maggio 2015 delle linee guida sugli impegni di pagamento.

Si specifica che, in considerazione dell'articolo 7, comma 1, lett. e), numero 2, LDE 2014, si è previsto che il sistema di garanzia possa tenere conto, nella determinazione dei contributi, della eventuale partecipazione delle banche aderenti a uno schema di protezione istituzionale.

(b) I depositi protetti dai sistemi di garanzia (articolo 96-bis.1 TUB)

L'articolo 96bis.1, TUB, individua i depositi che beneficiano della protezione dei sistemi di garanzia³ e quelli non ammissibili al rimborso⁴ e stabilisce in 100.000 euro l'ammontare massimo del rimborso. Il limite di 100.000 euro non si applica, nei nove mesi successivi al loro accredito o al momento in cui divengono disponibili, ai depositi di persone fisiche aventi ad oggetto importi derivanti da: operazioni relative a trasferimento o costituzione di diritti reali su unità immobiliare adibite ad abitazione; divorzio, pensionamento, scioglimento rapporto di lavoro, invalidità o morte; pagamento di prestazioni assicurative, di risarcimenti o indennizzi per danni derivanti da fatti considerati dalla legge come reati contro la persona o ingiusta detenzione (cfr articolo 6, par. 2, DGSD).

Lo stesso articolo indica i criteri di cui avvalersi ai fini del calcolo dell'ammontare rimborsabile in talune ipotesi. In particolare, nel caso di conti su cui sono depositate somme su cui più soggetti hanno pieno diritto, il calcolo dell'ammontare rimborsabile viene effettuato sulla quota di deposito di ciascun cointestatario singolarmente considerato (cfr articolo 7, par. 2, DGSD); in presenza di conti intestati a più soggetti partecipanti a un ente privo di soggettività giuridica (ad esempio, una società di persone o un'associazione non riconosciuta), al fine del calcolo dell'ammontare rimborsabile i depositi su tale conto si considerano come se fossero effettuati da un unico depositante (sul punto l'articolo 7, LDE 2014, prevede anche uno specifico criterio di delega sub lett. e), numero 1.1.). Infine, si tiene conto di eventuali debiti del depositante nei confronti della banca, effettuando la compensazione ove possibile (cfr articolo 7, par. 5, DGSD e articolo 7, comma 1, lett. e), numero 1.2, LDE 2014).

(c) Modalità del rimborso dei depositanti (articolo 96-bis.2, TUB)

L'articolo 96-bis.2, TUB, definisce le modalità e le tempistiche per il rimborso dei depositi da parte del sistema di garanzia in caso di liquidazione coatta amministrativa della banca depositaria. In particolare, questa disposizione: fissa il termine per il rimborso a sette giorni lavorativi dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa; disciplina i casi in cui il rimborso può essere differito (⁵); individua i casi in cui il rimborso può essere sospeso (⁶), nonché il termine allo spirare del quale il diritto al rimborso si considera estinto (cinque anni dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di avvio della liquidazione coatta amministrativa)⁷.

³ Cfr articolo articolo 96-bis.1, comma 1, tub, corrispondente all'articolo 2, comma 1, numero 3), DGSD.

⁴ Per chiarezza si esplicita che, con riferimento all'articolo 96-bis.1, comma 2: la lettera a) corrisponde alle lettere a), d), e), g), h), i) e j). dell'articolo 5, comma 1, DGSD; la lettera b) alla lettera b) dell'articolo 5, comma 1, DGSD; la lettera c) alla lettera c) dell'articolo 5, comma 1, DGSD; la lettera d) alla lettera f) dell'articolo 5, comma 1, DGSD; la lettera e) alla lettera k) dell'articolo 5, comma 1, DGSD.

⁵ Si tratta dei seguenti casi: vi è incertezza del titolare a ricevere il rimborso o il deposito costituisce oggetto di controversia; il deposito è sottoposto a misure restrittive; il deposito è dormiente; il rimborso riguarda un deposito al quale non si applica il limite di 100.000 Euro; il rimborso ha ad oggetto il deposito di una banca italiana con succursali in altri Stati membri (cfr. articolo 8, par.5, DGSD)

⁶ Ad esempio, il depositante o la persona avente diritto o interesse è sottoposto a procedimento penale o a una misura di prevenzione (cfr. articolo 8, par.8, DGSD).

⁷ Cfr. articolo 9, par. 3, DGSD e articolo 7, comma 1, lett.e), numero 1.3, LDE 2014).

(d) Interventi alternativi al rimborso dei depositanti (articolo 96-bis TUB)

L'articolo 11 della Direttiva riconosce espressamente che il sistema di garanzia possa effettuare interventi alternativi al rimborso dei depositanti, come già previsto nell'ordinamento italiano vigente.

L'articolo 96-bis, TUB, conferma quindi la possibilità di effettuare detti interventi alternativi, individuandoli in maniera tassativa. Nello specifico, si distinguono: i c.d. interventi preventivi, effettuati a sostegno di una banca in crisi per evitarne il dissesto; gli interventi a sostegno di cessioni effettuate nel corso di una liquidazione coatta amministrativa; i contributi da erogare nell'ambito di una risoluzione in luogo del sacrificio che i depositi protetti avrebbero sopportato se essi fossero stati assoggettati a *bail-in*.

Per quanto attiene ai c.d. interventi preventivi, l'articolo 96-bis, TUB richiede, in linea con la Direttiva, che essi possano essere effettuati solo al verificarsi di precise condizioni. In particolare, si richiede che:

- per la banca beneficiaria non ricorrano i presupposti della risoluzione;
- il costo dell'intervento sostenuto dal sistema di garanzia non superi quello che il medesimo sosterebbe per effettuare altri interventi qualora la banca verrebbe assoggettata a liquidazione coatta amministrativa (principio del c.d. minor onere);
- la banca beneficiaria dell'intervento sia in grado di effettuare i contributi straordinari al fine di reintegrare la dotazione patrimoniale del sistema di garanzia.

(e) Forma e obblighi giuridici dei sistemi di garanzia (articolo 96-bis.3 TUB)

L'articolo 96-bis.3, TUB, disciplina le caratteristiche dei sistemi di garanzia dei depositanti e dispone, *inter alia*: che essi abbiano un assetto organizzativo adeguato alle funzioni che sono chiamati a svolgere; effettuino almeno ogni tre anni prove di resistenza della propria capacità di effettuare gli interventi; garantiscano la riservatezza delle informazioni in loro possesso e redigano un proprio bilancio, soggetto a revisione legale dei conti.

(f) Adesione ed esclusione dal sistema di garanzia (articoli 96, 96-quater, 96-quater.3, TUB)

Lo schema di decreto legislativo in esame non modifica il novero dei soggetti che sono tenuti ad aderire ai sistemi di garanzia (banche italiane e succursali di banche extracomunitarie autorizzate in Italia – articolo 96), ma interviene in materia di esclusione dei soggetti aderenti al sistema di garanzia (articolo 96-quater, TUB). Le modifiche riducono, infatti, il termine concesso alle banche inadempienti per adempiere agli obblighi nei confronti del sistema cui aderiscono (sei mesi, prorogabile per un periodo non superiore a tre mesi), decorso il quale avviene l'esclusione.

L'articolo 96-quater.3, TUB, disciplina la procedura e le modalità per l'adesione delle banche ad altro sistema di garanzia: la banca uscente è tenuta a darne comunicazione alla Banca d'Italia e al sistema di garanzia originario con almeno sei mesi di anticipo; durante questo periodo essa versa i contributi al sistema di garanzia a cui intende aderire e il sistema di garanzia originario trasferisce al nuovo sistema di garanzia i contributi ricevuti dalla banca uscente nei dodici mesi antecedenti l'adesione al nuovo sistema ⁽⁸⁾.

⁽⁸⁾ Il trasferimento dei contributi non avviene qualora invece la banca sia stata esclusa.

(g) Poteri della Banca d'Italia (articolo 96-ter, TUB)

Il nuovo articolo 96-ter, TUB, integra i poteri della Banca d'Italia in materia di sistemi di garanzia dei depositanti. In particolare, esso stabilisce che la Banca d'Italia: verifichi che i sistemi di garanzia siano dotati delle procedure e dei sistemi appropriati per procedere agli interventi; vigili sul rispetto della disciplina in materia di sistemi di garanzia; approvi, congiuntamente alle autorità degli Stati membri interessati, l'istituzione di sistemi di garanzia transfrontalieri o la fusione fra sistemi di garanzia di Stati membri diversi.

(h) Prestiti e cooperazione tra sistemi di garanzia (articoli 96-quater.1 e 96-quater.2, TUB)

L'articolo 96-quater.1, TUB, definisce i presupposti e le modalità affinché un sistema di garanzia possa erogare prestiti, su base volontaria, ad altro sistema di garanzia, anche se istituito in un altro Stato membro. Un sistema di garanzia può erogare un prestito qualora il sistema ricevente non sia in grado di adempiere ai propri obblighi di rimborso a causa dell'insufficienza della dotazione finanziaria, ha già fatto ricorso ai contributi straordinari, e i fondi presi a prestito verranno impiegati per il rimborso dei depositanti protetti. Il prestito va rimborsato entro cinque anni e il tasso di interesse deve essere pari almeno al tasso per operazioni di rifinanziamento marginale della Banca Centrale Europea.

Quanto invece alla cooperazione tra sistemi di garanzia, ai sensi dell'articolo 96-quater.2, TUB, la Banca d'Italia individua il sistema di garanzia italiano incaricato del rimborso dei depositanti delle succursali italiane di banche comunitarie. La norma disciplina le modalità del rimborso, definisce gli obblighi informativi cui sono tenuti i sistemi di garanzia italiani nei confronti di quelli di altri Stati membri e prevede la conclusione di accordi di cooperazione fra i sistemi medesimi.

(i) Schema volontario (articolo 96-quater.4, TUB)

Nella fase di preparazione dello schema di decreto legislativo, è emerso che, secondo la Direzione Concorrenza della Commissione Europea, gli interventi di un meccanismo di garanzia dei depositi diversi dal rimborso dei depositanti sono da ritenersi misure di supporto pubblico, con la conseguente applicazione del quadro normativo dell'Unione Europea in tema di aiuti di Stato.

In assenza di un consolidato orientamento della Corte di Giustizia sul punto, si è ritenuto opportuno prevedere la possibilità che le banche aderenti istituiscano presso il sistema di garanzia uno schema volontarie. La partecipazione allo schema volontario e, conseguentemente, ai relativi interventi finanziari, sarà del tutto volontaria e le risorse finanziarie dello schema volontario devono essere formalmente separate da quelle del DGS, la cui dotazione finanziaria non deve essere interessata dagli interventi posti in essere dallo schema volontario. Lo schema volontario con tali caratteristiche esulerebbe completamente dal regime normativo degli aiuti di Stato.

Articolo 2 – Le modifiche al decreto legislativo di recepimento della direttiva 2014/59/UE

Le modifiche apportate al decreto di recepimento della BRRD sono meramente di coordinamento, al fine di assicurare che l'intervento dei sistemi di garanzia sia coerente rispetto al nuovo contesto della risoluzione delle banche.

Si specifica in particolare, in relazione al comma 1, lettera a), dell'articolo in commento, che l'articolo 1, comma 1, lett.a), reca questa definizione di "depositi ammissibili al rimborso": i depositi che, ai sensi dell'articolo 96-bis.1, commi 1 e 2 sono astrattamente idonei a essere rimborsati da parte di un sistema di garanzia dei depositanti.

La disposizione in commento, che va a modificare il dlgs BRRD, reca questa definizione: "r) "depositi ammissibili al rimborso": i depositi che, ai sensi dell'articolo 96-bis.1, commi 1 e 2, del Testo Unico Bancario, sono astrattamente idonei a essere rimborsati da un sistema di garanzia dei depositanti;

Le due disposizioni sono quindi perfettamente allineate.

Tale definizione non può essere utilizzata nell'attuale versione del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2014/59/UE, perché l'articolo 96-bis.1, tub, verrà introdotto solo con l'emanazione del presente decreto legislativo. La lettera r) dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2014/59/UE fa riferimento al vigente articolo 96-bis, commi 3 e 4, tub, che reca, così come il futuro articolo 96-bis. 1, commi 1 e 2, tub (dal quale verrà sostituito) la nozione dei depositi ammissibili al rimborso e la lista dei depositi esclusi.

Articolo 3- Informazioni da fornire ai depositanti

L'articolo in commento recepisce puntualmente l'articolo 16 della Direttiva, anche in coerenza con le previsioni del Titolo VI del Testo Unico Bancario

Articolo 4 - Disposizioni transitorie e finali

Lo schema di decreto legislativo di recepimento della DGSD prevede che i sistemi di garanzia già riconosciuti alla data della sua entrata in vigore possano imputare alla propria dotazione finanziaria i contributi versati dalle banche aderenti a partire dal 3 luglio 2015.

Si replica inoltre, quanto al termine per il rimborso, l'articolo 8, comma 2, DGSD. Ai sensi del regime transitorio indicato in tale disposizione, il termine di sette giorni lavorativi per il rimborso dei depositanti si applica a partire dal 1° gennaio 2024 e fino a tale data, il termine entro il quale il sistema di garanzia è tenuto a effettuare i rimborsi è pari a venti giorni lavorativi fino al 31 dicembre 2018; quindici giorni lavorativi dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020; dieci giorni lavorativi dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023.

Articolo 5

La disposizione reca l'usuale clausola di invarianza finanziaria.

RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2014/49/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 16 APRILE 2014 RELATIVA AI SISTEMI DI GARANZIA DEI DEPOSITI.

Schema di decreto legislativo recante modifiche del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in attuazione della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi.

TABELLA DI CONCORDANZA

DIRETTIVA 2014/49/UE	DISPOSIZIONI DEGLI SCHEMI DI DECRETO ATTUATIVO
Articolo 1	Articolo 1, comma 3, dlgs sistema di garanzia dei depositi (Articolo 96 dlgs tub)
Articolo 2	Articolo 1, comma 1, dlgs sistema di garanzia dei depositi (Articolo 69-bis, comma 1, lettere d) ed e), d.lgs. tub, come introdotto dallo schema dlgs BRRD)
Articolo 3	Articolo 1, commi 7 e 9, dlgs sistema di garanzia dei depositi (Articoli 96-ter e 96-quater.2, dlgs tub)
Articolo 4	Articolo 1, commi 3, 6, 7, 8 e 9 dlgs sistema di garanzia dei depositi (Articoli 96, 96-bis.3, 96-ter, 96-quater e 96-quater.3, dlgs tub)
Articolo 5	Articolo 1, comma 6, dlgs sistema di garanzia dei depositi (Articolo 96-bis.1, commi 1 e 2, dlgs tub)
Articolo 6	Articolo 1, comma 6, dlgs sistema di garanzia dei depositi (Articolo 96-bis.1, commi 3 e 4, dlgs tub)
Articolo 7	Articolo 1, comma 6, dlgs sistema di garanzia dei depositi (Articolo 96-bis.1, comma 5, dlgs tub)
Articolo 8	Articolo 1, comma 6, dlgs sistema di garanzia dei depositi (Articolo 96-bis.2, commi 1, 2, 3 e 4, dlgs tub)
Articolo 9	Articolo 1, comma 6, dlgs sistema di garanzia dei depositi (Articolo 96-bis.2, comma 5, dlgs tub)
Articolo 10	Articolo 1, comma 4, dlgs sistema di garanzia dei depositi (Articoli 96.1 e 96.2, commi 3 e 4, dlgs tub)
Articolo 11	Articolo 1, comma 5, dlgs sistema di garanzia dei depositi (Articolo 96-bis, commi 1-bis, lettere a), b), c) e d), 1-ter, 1-quater, dlgs tub)

Articolo 12	Articolo 1, comma 9, dlgs sistema di garanzia dei depositi (Articolo 96- <i>quater</i> .1, dlgs tub)
Articolo 13	Articolo 1, comma 4, dlgs sistema di garanzia dei depositi (Articolo 96.2, comma 2, dlgs tub)
Articoli 14	Articolo 1, comma 9, dlgs sistema di garanzia dei depositi (Articolo 96- <i>quater</i> .2, commi 1 e 2, dlgs tub)
Articoli 15	Articolo 1, comma 5 e 7, dlgs sistema di garanzia dei depositi (Articoli 96- <i>bis</i> , commi 1 e 1- <i>bis</i> , 96- <i>ter</i> , comma 1, lett c) dlgs tub)
Articolo 16	Articolo 3, dlgs sistema di garanzia dei depositi
Articolo 19	Articolo 4, dlgs sistema di garanzia dei depositi
Articolo 20	Articolo 3, comma 8, dlgs sistema di garanzia dei depositi



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO
UFFICIO I- PROGRAMMAZIONE LAVORI PARLAMENTARI
IL DIRETTORE

Prot. DRP/I/XVII/D150/15

Roma, 17 novembre 2015

Senato della Repubblica
Servizio dell'Assemblea

SEDE

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante “Attuazione della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativa ai sistemi di garanzia dei depositi” (A.G. n. 241)

Facendo seguito alla nota in data 14 novembre 2015, con la quale è stato trasmesso il decreto legislativo in oggetto, si trasmette l'Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e l'Analisi tecnico normativa (ATN).

Elena Zappalorti

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'E. Zappalorti', written over the printed name.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Schema di decreto legislativo recante modifiche del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in attuazione della direttiva 2014/49/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi.

PARTIE I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno.

1) Obiettivi e necessità di intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

La direttiva 2014/49/UE (c.d. Deposit Guarantee Schemes Directive – di seguito anche, per brevità, ‘Direttiva’ o ‘DGSD’), istituisce un quadro normativo armonizzato a livello dell’Unione europea in materia di sistemi di garanzia dei depositi.

La direttiva 2014/49/UE sostituisce la direttiva 94/19/CE, come modificata dalla direttiva 2009/14/CE, e fa parte di un pacchetto normativo in materia di gestione delle crisi bancarie, che include anche la direttiva 2014/59/UE (c.d. Bank Recovery and Resolution Directive – ‘BRRD’), in tema di risanamento e di risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento, nonché il Regolamento (UE) n. 806/2014 (c.d. Regolamento ‘SRM’), che istituisce il Meccanismo di Risoluzione Unico per i paesi dell’Eurozona.

Allo stato, gli schemi dei decreti legislativi di recepimento della BRRD, approvati in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 10 settembre u.s., sono all’esame delle Camere per il parere delle Commissioni competenti. Il Regolamento SRM sarà, invece, direttamente applicabile nel nostro ordinamento dal 1° gennaio 2016.

I sistemi di garanzia dei depositi (c.d. SGD) sono meccanismi nazionali, finanziati dagli enti creditizi, tesi ad assicurare il rimborso di una determinata quota dei depositi bancari in caso di indisponibilità degli stessi all’esito di una decisione delle autorità competenti o dell’autorità giudiziaria. La direttiva è finalizzata a garantire una maggiore armonizzazione dei sistemi nazionali di garanzia dei depositi, eliminando talune differenze tra le legislazioni degli Stati membri in tale materia, allo scopo di facilitare l’accesso all’attività degli enti creditizi e il suo esercizio.

Tra le novità introdotte dalla Direttiva 2014/49 vi è la previsione di requisiti finanziari minimi comuni per i sistemi di garanzia dei depositi, i cui mezzi finanziari disponibili dovranno raggiungere, entro il 3 luglio 2024, almeno un livello-obiettivo dello 0,8% dell’importo dei depositi coperti. È altresì prevista una graduale riduzione dei termini per il pagamento del rimborso a favore dei depositanti: attraverso tre fasi, gli SGD dovranno arrivare ad assicurare tale pagamento in 7 giorni lavorativi, in luogo degli attuali 20. L’ammontare della copertura, in caso di indisponibilità, è di € 100.000 per ciascun depositante, essendo posto il principio per cui è il depositante e non il singolo deposito, ad essere tutelato.

La direttiva in esame si inserisce nel quadro dell’Unione bancaria, come si evince dallo stesso articolo 11, ai sensi del quale i mezzi finanziari raccolti dagli SGD, pur destinati

principalmente al rimborso dei depositanti, potranno essere utilizzati anche per la risoluzione degli enti creditizi, conformemente alla BRRD, espressamente richiamata. Sono inoltre attribuiti poteri all'Autorità bancaria europea (ABE), che avrà un ruolo di coordinamento, oltre che di verifica sulla solidità degli SGD.

La legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea 2014, di seguito per brevità 'LDE 2014'), reca all'articolo 7 i criteri specifici di delega per la trasposizione della DGSD. L'attuazione della Direttiva riveste carattere d'urgenza poiché il termine di recepimento è scaduto il 3 luglio 2015; per talune norme di carattere particolarmente tecnico, il termine ultimo per l'attuazione è stabilito invece al 31 maggio 2016.

La Commissione ha avviato, con lettera di messa in mora del 28 settembre 2015, la procedura di infrazione n. 2015-0440 per la mancata trasposizione della direttiva.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Il recepimento della Direttiva nel nostro ordinamento è stato articolato in uno schema di decreto legislativo denominato 'Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/49/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativa ai sistemi di garanzia dei depositi'.

Con il provvedimento oggetto della presente ATN è stata modificata la disciplina nazionale in materia di sistemi di garanzia dei depositanti (contenuta nella Sezione IV del Titolo IV del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 – Testo Unico Bancario o TUB) ed il decreto legislativo di recepimento della BRRD.

In estrema sintesi, con riferimento al TUB:

- è stata disciplinata la dotazione finanziaria (articolo 96.1 TUB) e di finanziamento dei sistemi di garanzia (articolo 96.2, TUB);
- sono stati individuati i depositi che beneficiano dei sistemi di garanzia (articolo 96-bis.1, TUB);
- sono state definite le modalità e le tempistiche per il rimborso dei depositanti (articolo 96-bis.2, TUB);
- sono stati espressamente riconosciuti gli interventi alternativi al rimborso dei depositanti (articolo 96-bis, TUB);
- sono stati disciplinati la forma e gli obblighi giuridici dei sistemi di garanzia (articolo 96-bis.3, TUB);
- è stata disciplinata l'adesione e l'esclusione dal sistema di garanzia (articoli 96, 96-quater, 96-quater.3, TUB);
- sono stati integrati i poteri della Banca d'Italia in materia di sistemi di garanzia dei depositanti (articolo 96-ter, TUB);
- sono stati definiti i presupposti e le modalità di erogazione dei prestiti nonché la cooperazione tra i sistemi di garanzia (articoli 96-quater, 96-quater.1, 96-quater.2, TUB);
- è stata prevista la possibilità per le banche aderenti di istituire presso il sistema di garanzia uno schema volontario (articolo 96-quater.4, TUB).

Inoltre, lo schema di decreto legislativo ha recepito puntualmente l'articolo 16 della Direttiva, anche in coerenza con le previsioni del Titolo VI del Testo Unico Bancario, stabilendo le informazioni da fornire ai depositanti.

Le modifiche apportate al decreto legislativo di recepimento della BRRD sono state, invece, di mero coordinamento, per assicurare che l'intervento dei sistemi di garanzia sia coerente con la nuova disciplina di gestione della risoluzione delle banche.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.*

Le norme proposte introducono modifiche dirette al testo unico bancario.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

L'intervento regolatore è stato predisposto nel rispetto delle norme costituzionali, in relazione all'adempimento degli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

L'intervento non incide sulle competenze delle Regioni e degli Enti locali perché rientra nella competenza statale esclusiva.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma della Costituzione.*

L'intervento normativo non contrasta con i principi richiamati dall'art. 118 della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione della possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Non sono previste rilegificazioni di norme delegificate.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non vi sono progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sull'oggetto dell'intervento regolatore.

PARTE II. Contesto normativo comunitario e internazionale.

1) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

L'intervento legislativo è finalizzato all'adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea.

- 2) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

È pendente una procedura di infrazione (n. 2015-0440 del 28 settembre 2015) per il mancato recepimento nei termini previsti.

- 3) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento è coerente con gli obblighi internazionali.

- 4) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

- 5) *Eventuali indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o su analogo oggetto.

- 6) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

Data la presenza di un minimo ambito di discrezionalità nazionali, le linee prevalenti della regolamentazione da parte degli altri Stati membri dell'Unione europea sono simili a quelle dell'intervento normativo.

PARTE III) Elementi di qualità sistemica e redazionale del testo.

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Il testo non introduce nuove definizioni normative.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni della normativa.*

È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modifiche e integrazioni a disposizioni vigenti.*

Nell'intervento regolatore si utilizzano diverse tecniche di modifica normativa:

- si modificano parti di commi della legislazione vigente;
- si sostituiscono o si abrogano interi commi;
- si aggiungono nuovi articoli.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Non si ravvisano disposizioni aventi effetto abrogativo implicito rispetto alla normativa vigente.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Non si ravvisano disposizioni aventi effetto retroattivo ovvero effetto di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non sussistono altre deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

È prevista l'adozione di successivi atti di attuazione da parte della Banca d'Italia.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento dei dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Sono stati utilizzati dati statistici già in possesso dell'Amministrazione.

RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2014/49/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 15 MAGGIO 2014

Schema di decreto legislativo recante modifiche del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in attuazione della direttiva 2014/49/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

(all. "A" alla Direttiva P.C.M. 16 gennaio 2013)

SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

La direttiva 2014/49/UE (c.d. Deposit Guarantees Schemes Directive – di seguito anche, per brevità, 'Direttiva' o 'DGSD'), istituisce un quadro normativo armonizzato a livello dell'Unione europea in materia di sistemi di garanzia dei depositi 1.

La direttiva 2014/49/UE sostituisce la direttiva 94/19/CE, come modificata dalla direttiva 2009/14/CE, e fa parte di un pacchetto normativo in materia di gestione delle crisi bancarie, che include anche la direttiva 2014/59/UE (c.d. Bank Recovery and Resolution Directive – 'BRRD'), in tema di risanamento e di risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento, nonché il Regolamento (UE) n. 806/2014 (c.d. Regolamento 'SRM'), che istituisce il Meccanismo di Risoluzione Unico per i paesi dell'Eurozona.

Allo stato, gli schemi dei decreti legislativi di recepimento della BRRD, approvati in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 10 settembre u.s., sono all'esame delle Camere per il parere delle Commissioni competenti. Il Regolamento SRM sarà, invece, direttamente applicabile nel nostro ordinamento dal 1° gennaio 2016.

I sistemi di garanzia dei depositi (c.d. SGD) sono meccanismi nazionali, finanziati dagli enti creditizi, tesi ad assicurare il rimborso di una determinata quota dei depositi bancari in caso di indisponibilità degli stessi all'esito di una decisione delle autorità competenti o dell'autorità giudiziaria. La direttiva è finalizzata a garantire una maggiore armonizzazione dei sistemi nazionali di garanzia dei depositi, eliminando talune differenze tra le legislazioni degli Stati membri in tale materia, allo scopo di facilitare l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio.

Tra le novità introdotte dalla Direttiva 2014/49 vi è la previsione di requisiti finanziari minimi comuni per i sistemi di garanzia dei depositi, i cui mezzi finanziari disponibili dovranno raggiungere, entro il 3 luglio 2024, almeno un livello-obiettivo dello 0,8% dell'importo dei depositi coperti. È altresì prevista una graduale riduzione dei termini per il pagamento del rimborso a favore dei depositanti: attraverso tre fasi, gli SGD dovranno arrivare ad assicurare

1 Lo studio d'impatto redatto dai servizi della Commissione europea è disponibile al seguente indirizzo: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52010SC0834>

tale pagamento in 7 giorni lavorativi, in luogo degli attuali 20. L'ammontare della copertura, in caso di indisponibilità, è di € 100.000 per ciascun depositante, essendo posto il principio per cui è il depositante e non il singolo deposito, ad essere tutelato.

La direttiva in esame si inserisce nel quadro dell'Unione bancaria, come si evince dallo stesso articolo 11, ai sensi del quale i mezzi finanziari raccolti dagli SGD, pur destinati principalmente al rimborso dei depositanti, potranno essere utilizzati anche per la risoluzione degli enti creditizi, conformemente alla BRRD, espressamente richiamata. Sono, inoltre, attribuiti poteri all'Autorità bancaria europea (ABE), che avrà un ruolo di coordinamento, oltre che di verifica sulla solidità degli SGD.

La legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea 2014, di seguito per brevità 'LDE 2014'), reca all'articolo 7 i criteri specifici di delega per la trasposizione della DGSD. L'attuazione della Direttiva riveste carattere d'urgenza poiché il termine di recepimento è scaduto il 3 luglio 2015; per talune norme di carattere particolarmente tecnico, il termine ultimo per l'attuazione è stabilito invece al 31 maggio 2016.

La Commissione ha avviato, con lettera di messa in mora del 28 settembre 2015, la procedura di infrazione n. 2015-0440 per la mancata trasposizione della direttiva.

B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

Gli obiettivi dello schema di decreto legislativo sono in linea con quelli perseguiti dal legislatore comunitario con l'approvazione della DGSD.

In estrema sintesi, lo schema di decreto legislativo ha come finalità quella di assicurare un livello elevato di protezione dei depositanti. I sistemi di garanzia dei depositi costituiscono, infatti, un importante strumento per la gestione delle crisi bancarie: essi effettuano interventi volti sia ad attutire l'impatto di una crisi, rimborsando i depositanti fino a un certo massimale in caso di liquidazione atomistica dell'intermediario, sia a prevenire l'insorgere della stessa, fornendo sostegno alla banca in difficoltà.

Attualmente, i sistemi di garanzia italiani sono costituiti in forma di consorzi; ai sensi del TUB le banche vi devono necessariamente aderire pena la perdita dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria.

Allo stesso tempo, lo schema di decreto è volto a promuovere condizioni eque di concorrenza tra le banche ed evitare forme di arbitraggio regolamentare all'interno dell'Unione europea. Nella recente crisi finanziaria, infatti, i differenti livelli di copertura dei sistemi di garanzia dei depositi presenti negli Stati membri hanno favorito il trasferimento di denaro verso le banche di Stati che presentavano maggiori garanzie dei depositi, determinando distorsioni della concorrenza nel mercato interno.

Il nuovo regime armonizzato impone agli Stati membri lo stesso livello di copertura dei depositi per tutti i sistemi di garanzia, indipendentemente da dove siano situati i depositi all'interno dell'Unione europea.

Esso, inoltre, statuisce i mezzi finanziari minimi di cui i sistemi di garanzia nazionale devono disporre, individua in modo puntuale le modalità di intervento di questi ultimi e armonizza le modalità di rimborso dei depositanti in caso di insolvenza della banca.

C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VTR.

Gli indicatori utilizzabili sono seguenti:

- regolare costituzione della dotazione finanziaria e ricostituzione nel caso di interventi;
- ricorso agli interventi alternativi al rimborso dei depositanti, che assicurano un minore esborso dei sistemi di garanzia;
- nel caso di rimborso dei depositanti, disponibilità nei tempi previsti delle somme reperite tanto attraverso la dotazione finanziaria già costituita, quanto con ulteriori contributi straordinaria.

D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Destinatari dell'intervento regolatorio sono le banche italiane, le succursali di queste negli altri paesi dell'Unione europea, nonché le succursali in Italia di banche comunitarie ed extracomunitarie aderenti a uno dei sistemi di garanzia istituiti e riconosciuti in Italia.

Destinatari degli effetti sino in primo luogo i depositanti ai quali viene garantito il rimborso, nei limiti previsti, del loro credito nei confronti della banca.

In via indiretta, destinatario degli effetti è il sistema bancario nel suo complesso dato che i sistemi di garanzia dei depositi contribuiscono alla fiducia dei mercati nella solidità delle banche, puntellando quindi la stabilità finanziaria.

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento

Lo schema di decreto legislativo è stato elaborato in stretto raccordo con Banca d'Italia.

L'urgenza del recepimento non ha reso possibile una consultazione pubblica ma sono stati sentiti i sistemi di garanzia italiani.

SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

L'ordinamento nazionale non è conforme alle disposizioni della direttiva e pertanto la sua attuazione è un atto dovuto. Per questa stessa ragione le opzioni volontarie e di autoregolazione non sono percorribili.

Si ricorda, inoltre, che è pendente procedura di infrazione per la mancata trasposizione della Direttiva.

SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio

L'opzione più rilevante attribuita agli Stati membri dalla DGSD è indicata all'articolo 11, comma 3, DGSD: gli Stati membri possono autorizzare i sistemi di garanzia a utilizzare la dotazione finanziaria per misure alternative. Queste possono avere la forma di interventi preventivi, destinati cioè ad evitare la liquidazione o la risoluzione, ovvero alternativi, volti cioè non a rimborsare i depositanti, ma a trasferire i depositanti ad un'altra banca in bonis.

Gli interventi preventivi e alternativi sono già ben conosciuti dal nostro ordinamento (la Direttiva si è ispirata alle soluzioni italiane) e costituiscono la modalità ordinaria dell'intervento dei sistemi di garanzia, poiché è meno costosa e ha impatti sistemici meno rilevanti.

Pertanto lo schema di decreto legislativo in esame conferma la possibilità per sistemi di garanzia di prevedere nel proprio statuto queste forme di interventi, nel rispetto delle nuove condizioni indicate dalla normativa comunitaria. E' venuta meno la specifica autorizzazione da parte della Banca d'Italia poiché non richiesta nel nuovo quadro normativo.

Un secondo aspetto molto dibattuto riguarda la forma giuridica dei sistemi di garanzia. Attualmente questi hanno la forma di consorzi di diritto privato e la Direttiva non formula alcuna indicazione al riguardo: ci si è chiesti se la circostanza che nel nuovo quadro normativo la dotazione finanziaria sia costituita ex ante e sia gestita dal sistema di garanzia, rendesse opportuna la trasformazione di questo in una società dotata di personalità giuridica. In considerazione dei notevoli impatti fiscali che ne sarebbero scaturiti tanto per le banche aderenti quanto per il sistema di garanzia, si è preferito non obbligare questi alla trasformazione prevedendo comunque una segregazione patrimoniale forte della dotazione finanziaria.

SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI

A) Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi nelle e le relative fonti di informazione.

Non risultano svantaggi dall'opzione prescelta. Al contrario, l'intervento normativo è finalizzato a garantire una maggiore tutela dei depositanti nei casi di dissesto di una banca, adeguando al contempo le funzioni e le modalità di intervento dei sistemi di garanzia al nuovo quadro per la gestione delle crisi bancarie introdotto nell'Unione Europea.

Per quanto riguarda l'incidenza sull'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, l'intervento regolatorio dota l'Autorità di vigilanza dei poteri necessari ad assicurare l'adeguato presidio sugli operatori.

Si rappresenta, inoltre, che l'intervento regolatorio non determina, neppure indirettamente, oneri, né diminuzioni di entrate a carico della finanza pubblica.

B) L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

L'intervento proposto non è suscettibile di produrre effetti diretti sulle micro, piccole e medie imprese.

Un sistema bancario e finanziario più robusto e solido indirettamente inciderà positivamente sulle imprese, i risparmiatori, gli investitori e i clienti.

C) L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.

Rispetto a quanto già previsto nel sistema vigente, il decreto legislativo, in conformità delle disposizioni della Direttiva, prevede che le banche forniscano al depositante un'informativa sul sistema di garanzia a cui aderiscono e sulle condizioni della tutela da questi offerta.

D) Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.).

I sistemi di garanzia saranno chiamati ad adeguare i loro statuti a quanto richiesto dalle disposizioni introdotte.

E' prevista l'emanazione di normativa secondaria da parte della Banca d'Italia. Non si ravvisano fattori prevedibili che potrebbero condizionare o impedire l'emanazione di tali norme secondarie.

L'intervento regolatore non comporta effetti diretti di finanza pubblica per disposizioni di carattere fiscale, trattandosi di interventi di natura ordinamentale. Le Autorità, incaricate dell'attuazione operativa delle norme, sono già dotate delle competenze tecniche e professionali necessarie.

Gli eventuali oneri derivanti dall'espletamento delle nuove funzioni sono qualificabili come oneri per l'adeguamento ad obblighi rivenienti dall'appartenenza all'Unione europea.

SEZIONE 6 – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

Complessivamente lo schema normativo in oggetto, introducendo una nuova regolamentazione unitaria in tema di sistemi di garanzia dei depositi, si pone l'obiettivo di garantire la solidità del sistema bancario, che avrà un impatto significativo sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese.

SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

A) I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

L'attuazione delle nuove disposizioni per quanto riguarda le banche è demandata alla Banca d'Italia, secondo le rispettive competenze, e ai sistemi di garanzia dei depositi.

B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento).

Il provvedimento sarà oggetto delle forme di pubblicità istituzionale ordinariamente previste.

C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Il MEF non ha strumenti di monitoraggio diretto, in quanto non ha poteri di vigilanza sui soggetti operanti nel mercato, destinatari del provvedimento i quali, invece, sono vigilati dalle competenti Autorità (BCE e Banca d'Italia). Tramite gli usuali meccanismi di raccordo istituzionale con le Autorità di vigilanza, il MEF verificherà l'attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo. Ulteriori elementi informativi deriveranno dagli usuali canali di comunicazione con la platea degli stakeholders.

D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.

Ai sensi dell'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, possono essere adottate disposizioni normative integrative e correttive, entro 24 mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della DGSD.

E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

Ai fini del monitoraggio dovranno essere considerati i risultati delle prove di stress che i sistemi di garanzia saranno tenuti ad effettuare con regolarità nonché delle *peer review* che saranno effettuate dall'ABE.

Sezione aggiuntiva per iniziative normative di recepimento di direttive europee

SEZIONE 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Tranne quanto sotto riportato, l'intervento regolatore proposto rispetta nel contenuto dispositivo il livello minimo di regolazione europea.

Nella più recente lettura della Commissione europea, gli interventi preventivi e alternativi effettuati da un sistema di garanzia dei depositi potrebbero costituire aiuti di Stato, ancorché le risorse da questi utilizzate siano interamente private. Al fine di evitare tale qualificazione le banche aderenti a un sistema di garanzia potrebbero costituire uno schema volontario, che effettuerebbe tali interventi con risorse diverse da quelle che costituiscono la dotazione finanziaria. Si tratta di una modalità già utilizzata in diversi Stati membri che non richiede una specifica disciplina. Si è comunque preferito specificare in questa sede che gli interventi dello

schema volontario, ove istituito, non devono comportare il ricorso alla dotazione finanziaria estendendo anche alle risorse volontarie le disposizioni sulla segregazione patrimoniale.



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 12.7.2010
SEC(2010) 835 definitivo

DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE

SINTESI DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO

Documento di accompagnamento alla

Proposta di

DIRETTIVA .../.../UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa ai sistemi di garanzia dei depositi [rifusione]

e alla

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE
AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO**

Revisione della direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi

COM(2010) 368
COM(2010) 369
SEC(2010) 834

IT

IT

SINTESI DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO

Documento di accompagnamento alla

Proposta di

DIRETTIVA .../.../UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa ai sistemi di garanzia dei depositi [rifusione]

e alla

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE
AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO**

Revisione della direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi

1. INTRODUZIONE

Nessuna banca, che sia solida o in difficoltà, detiene fondi liquidi sufficienti per rimborsare a vista la totalità o una quota significativa dei suoi depositi. Le banche sono pertanto esposte al rischio di un "assalto" ai loro sportelli qualora i depositanti ritengano che i loro depositi non sono più sicuri e tentino quindi di ritirarli tutti simultaneamente. Dal 1994 la direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (DGS) garantisce che tutti gli Stati membri dell'UE dispongano di una rete di sicurezza per i depositanti. In caso di chiusura di una banca, i DGS rimborsano i depositanti fino ad un certo livello di copertura. L'attuale sistema di DGS è frammentato: vi sono circa 40 DGS nella UE, che garantiscono diversi gruppi di depositanti e di depositi fino a diversi livelli di copertura ed impongono alle banche obblighi finanziari diversi. I sistemi sono inoltre risultati finanziati in misura insufficiente in periodi di difficoltà finanziarie.

Le carenze di questo sistema frammentato hanno indotto il Parlamento europeo e il Consiglio a chiedere una revisione complessiva della direttiva relativa ai DGS. Questa revisione rientra in un pacchetto sui sistemi di indennizzo nel settore finanziario che comprende i DGS, i sistemi di garanzia delle assicurazioni e i sistemi di indennizzo degli investitori.

2. DEFINIZIONE DEL PROBLEMA

2.1. Differenze nel livello e nell'ambito di copertura

L'approccio di armonizzazione minima adottato nella direttiva 94/19/CE ha determinato livelli di copertura molto diversi nell'UE (da 50 000 EUR in alcuni Stati membri a 103 291 in Italia). D'altro canto, nella recente crisi finanziaria gli aumenti non coordinati dei livelli di copertura nell'UE hanno fatto sì che i depositanti spostassero rapidamente il loro denaro nelle banche dei paesi nei quali le garanzie dei depositi erano più elevate, drenando così liquidità dalle banche in tempi di crisi. D'altro canto, in periodi di stabilità, in un mercato frammentato i depositanti potrebbero scegliere la massima protezione e non il migliore prodotto, con una potenziale distorsione della concorrenza nel mercato interno.

Attualmente gli Stati membri possono escludere dalla protezione molti tipi di *depositanti*. Ciò è particolarmente importante per 20 milioni di piccole e medie imprese (PMI), che rappresentano il 99,8% di tutte le imprese dell'UE, la cui fiducia è fondamentale per la stabilità finanziaria. Vi sono inoltre differenze considerevoli per quanto riguarda l'ambito di copertura, ossia la gamma dei *depositi* coperti dai DGS (ad esempio l'inclusione o meno di depositi in valute non UE, prodotti strutturati e certificati di debito). La lunghezza delle verifiche dell'ammissibilità può altresì ritardare i rimborsi.

2.2. Inadeguatezza delle procedure di rimborso e delle informazioni fornite ai depositanti

Attualmente i depositanti devono essere rimborsati entro tre mesi dal fallimento di una banca. Dalla fine del 2010 questo limite è stato ridotto a quattro/sei settimane. Questo limite potrebbe non essere sufficiente a scongiurare ritiri massicci in quanto molti depositanti non avrebbero fondi sufficienti per pagare le loro spese correnti (prodotti alimentari, fatture) per più di alcuni giorni.

Eventuali difficoltà prima e durante la procedura di rimborso (compresa la mancanza di un'adeguata informazione dei depositanti) pregiudicano la fiducia dei depositanti. Questi ultimi potrebbero inoltre esitare a depositare denaro in altri Stati membri se non conoscono le modalità operative e di rimborso degli altri DGS.

Un'altra questione problematica è la possibilità di compensare i depositi con le passività in scadenza del depositante (ad esempio rate di mutui) presso la stessa banca o di reclamare i crediti di contropartita nei confronti del depositante (ad esempio l'intero mutuo ipotecario), esistente attualmente in 22 Stati membri. Ciò può ridurre o, in casi estremi, eliminare il rimborso da parte di un DGS. I depositanti potrebbero pertanto correre in banca a ritirare integralmente i loro depositi. Inoltre, determinare le passività e rapportarle ai depositi richiede tempo e potrebbe ritardare il rimborso.

2.3. Finanziamento inadeguato dei DGS

Attualmente in 21 Stati membri le banche versano i contributi in anticipo su base regolare (ex-ante), ma in sei Stati membri le banche contribuiscono solo dopo un fallimento (ex-post). Le risorse massime a disposizione dei DGS variano dai 27 milioni di EUR agli 8,1 miliardi di EUR mentre l'importo dei depositi coperti nell'UE è di circa 5 700 miliardi di EUR. Ne consegue che alcuni DGS sono sottofinanziati e non sarebbero in grado di far fronte neppure al fallimento di una banca di medie dimensioni. Se i DGS hanno fondi insufficienti, i depositanti potrebbero essere rimborsati con considerevole ritardo o non essere rimborsati affatto.

Il semplice finanziamento ex post è fortemente pro-ciclico in quanto drena liquidità dalle banche in periodi di crisi, con conseguenze negative per l'intera economia (limitando la concessione di crediti da parte delle banche). Inoltre le banche che non versano contributi ex ante sono in grado di far fruttare tali fondi, il che costituisce un vantaggio competitivo rispetto ai loro concorrenti in Stati membri con DGS finanziati ex ante.

In aggiunta, il fatto che i rischi sostenuti dalle banche non sono presi in considerazione nel calcolo dei contributi può essere percepito da banche con scarsa propensione al rischio come uno svantaggio competitivo ed un disincentivo ad una sana gestione del rischio. Questo elemento può rendere il sistema finanziario più vulnerabile e creare il problema della selezione avversa.

2.4. Scarsa cooperazione tra i DGS di diversi paesi

La frammentazione all'interno dell'UE determina una distribuzione diseguale del rischio per cui i DGS con minori risorse sarebbero maggiormente colpiti dal fallimento di una banca rispetto ai DGS con maggiori risorse e questo aspetto è aggravato dalla mancanza di solidarietà tra i sistemi. I contribuenti dovrebbero pertanto intervenire se un DGS non dispone delle risorse finanziarie necessarie.

Di consueto sono le autorità di vigilanza bancaria a decidere se una banca debba essere salvata o debba essere attivato il DGS. Ebbene la frammentazione dei DGS non incentiva le autorità di vigilanza a trovare una soluzione nell'interesse di tutti i depositanti di un gruppo bancario e a tenere conto dell'impatto potenziale sulla stabilità finanziaria in tutti gli Stati membri interessati.

2.5. Mandato limitato dei DGS

I poteri di gestione delle crisi bancarie sono ripartiti tra varie autorità nazionali (autorità di vigilanza, banche centrali, governi, autorità giudiziarie e – in 11 Stati membri – DGS) e variano in funzione dei sistemi nazionali. Ne conseguono inefficienze nel processo di risoluzione delle crisi bancarie transfrontaliere. Nel caso dei DGS con un mandato di risoluzione delle crisi bancarie, i fondi per i rimborsi non sono accantonati in modo da non poter essere utilizzati per misure di risoluzione. Questo elemento può ostacolare lo svolgimento del ruolo primario dei DGS, ovvero quello di garantire il rapido rimborso dei depositi in caso di fallimento di una banca.

Attualmente i DGS mutui e volontari sono esenti dalla direttiva. I depositanti spesso non vantano alcun diritto nei confronti di tali sistemi, il che può renderli vulnerabili se tali sistemi non sono in grado di far fronte ad un fallimento e la banca fallita non appartiene ad un DGS soggetto alla direttiva.

3. SUSSIDIARIETÀ

Solo una misura dell'UE può garantire che le banche operanti in più di uno Stato membro siano soggette a requisiti analoghi in materia di DGS, garantendo condizioni di parità, evitando costi ingiustificati per il rispetto della normativa in caso di attività transfrontaliere e promuovendo in tal modo l'ulteriore integrazione del mercato unico. In molti settori (ad esempio copertura, rimborso, finanziamento) l'armonizzazione non può essere realizzata dai singoli Stati membri in quanto richiede l'armonizzazione di molte regole diverse esistenti negli ordinamenti giuridici nazionali e può essere pertanto realizzata meglio a livello dell'UE. Ciò è stato riconosciuto dalle direttive relative ai DGS¹.

4. OBIETTIVI

Gli obiettivi generali perseguiti dalla direttiva sono mantenere la stabilità finanziaria impedendo ritiri massicci di depositi e proteggere il patrimonio dei depositanti. In aggiunta, devono essere preservati i principi del mercato interno, ad esempio la parità di condizioni tra le banche dell'UE, e la libertà delle banche di decidere se vogliono operare in un altro Stato membro direttamente oppure istituendo succursali o controllate.

5. OPZIONI PREFERITE E LORO IMPATTO PREVISTO

Tenuto conto che l'armonizzazione minima è risultata inefficace ai fini della protezione del patrimonio dei depositanti e incoerente con l'obiettivo del trattato di garantire il buon funzionamento del mercato interno, l'approccio della massima armonizzazione è stato scelto per assicurare parità di condizioni in tutti gli Stati membri.

5.1. Livello e ambito di copertura

Mantenere l'attuale approccio, ovvero il livello di copertura fisso di 100 000 EUR da applicare in tutti gli Stati membri a partire da fine 2010, piuttosto che abbassare o

¹ Considerando 17 della direttiva 2009/14/CE e considerando (non numerati) della direttiva 94/19/CE

incrementare il livello di copertura, garantirebbe notevoli progressi in termini di protezione dei depositi senza aumentare in misura sproporzionata i costi a carico delle banche e dei depositanti. In confronto al periodo pre-crisi, aumenterebbe l'importo dei depositi coperti dal 61% al 72% dei depositi ammissibili e il numero dei depositi pienamente coperti dall'89% al 95% dei depositi ammissibili. Pare che il livello di 100 000 EUR sia la soluzione ottimale; in termini di efficienza dei costi i vantaggi dell'adozione di un livello di copertura più elevato sono molto limitati.

Tuttavia, tenuto conto di una copertura appropriata per taluni eventi della vita e degli attuali prezzi delle case, potrebbe essere giustificato prendere in considerazione un livello di copertura più elevato per saldi di deposito temporaneamente elevati a causa di alcuni eventi specifici della vita e operazioni immobiliari. Nel contempo le esenzioni dal limite di copertura fissato potrebbero ostacolare lo svolgimento regolare e senza intoppi della procedura di rimborso. Se i depositanti scelgono la banca con la migliore protezione dei depositi ma non il prodotto più adeguato potrebbero esservi conseguenze negative anche per il mercato interno. Questi rischi potrebbero essere attenuati se la copertura di tali depositi fosse limitata ad un determinato periodo di tempo.

Quanto all'ammissibilità dei depositanti, l'armonizzazione completa dell'ambito di copertura si è rivelata la soluzione più efficace per garantire parità di condizioni. L'esclusione degli istituti finanziari deriverebbe dal fatto che per loro l'importo coperto è insignificante. L'esclusione delle autorità sembra efficiente in termini di costi in quanto hanno facilmente accesso ad altre risorse finanziarie. La copertura dei depositi di tutte le imprese (ovvero aggiungendo alle piccole e micro imprese attualmente coperte, pari al 98,7% delle imprese dell'UE, l'1,3% di imprese mancanti) consentirebbe notevoli economie di risorse e tempo altrimenti necessari per verificare le dimensioni delle imprese durante la procedura di rimborso. Sarebbe così possibile accelerare i rimborsi ed aumentare la fiducia dei depositanti nei DGS.

I depositi in valute non UE dovrebbero essere coperti dai DGS, contrariamente ai certificati di debito e ai prodotti strutturati non rimborsabili integralmente. Si eviterebbe così di favorire le banche come emittenti di obbligazioni rispetto agli altri emittenti. In questo modo sarebbe possibile anche ridurre i termini per il rimborso e i costi amministrativi necessari per verificare l'ammissibilità, aumentando solo moderatamente i contributi delle banche ai DGS.

5.2. Termini e modalità per i rimborsi e informazioni da fornire ai depositanti

Per mantenere la fiducia dei depositanti ed evitare ritiri massicci dei depositi, occorre abbreviare sostanzialmente i termini per ottenere il rimborso – preferibilmente a sette giorni di calendario (dopo un periodo di transizione). Per rendere possibile un termine così breve, devono essere riunite diverse condizioni, ovvero devono essere imposti alcuni obblighi alle autorità di vigilanza (coinvolgere un DGS sin dall'inizio informandolo obbligatoriamente della probabilità di un fallimento bancario), ai DGS (effettuare i rimborsi di loro iniziativa senza richiesta dei depositanti) e alle banche (contrassegnare i depositi ammissibili, fornendo una visione d'insieme per ciascun cliente). Gli obblighi imposti alle banche comporterebbero costi amministrativi una tantum a livello dell'UE di circa 1,2 miliardi di euro all'anno per cinque anni, che sarebbero più che controbilanciati da un incremento della fiducia dei depositanti che ridurrebbe la probabilità di assalti agli sportelli e contribuirebbe alla stabilità finanziaria. In caso di radicale semplificazione dei criteri di ammissibilità, questi costi verrebbero considerevolmente ridotti.

Per quanto riguarda le modalità di rimborso, la cessazione della compensazione eviterebbe la corsa in banca dei depositanti con passività elevate e servirebbe anche a ridurre i tempi necessari per ottenere il rimborso.

Solo i depositanti informati correttamente in merito agli aspetti fondamentali della protezione dei depositi (livello/ambito di copertura, termine di rimborso, dati di contatto del DGS, ecc.) possono avere fiducia nei DGS. A tal fine occorrerebbe che al momento dell'apertura di un deposito il cliente controfirmasse un foglio d'informazione di cui viene fornito il modello e che negli estratti conto e nella pubblicità dei prodotti coperti venisse obbligatoriamente inserito un riferimento al DGS. Il costo di tali operazioni è considerato insignificante.

La pubblicazione periodica di informazioni da parte dei DGS (ad esempio fondi ex ante, capacità ex post, risultati delle prove di stress periodiche) garantirebbe la trasparenza e la credibilità con costi insignificanti.

5.3. Meccanismi e livelli di finanziamento

Il finanziamento ex ante è molto più efficiente a causa della sua natura anticiclica (le banche devono sostenere la maggior parte dei costi in periodi favorevoli) e dovrebbe essere dominante (ad esempio $\frac{3}{4}$ dei fondi totali) e supportato da fondi ex post da riscuotere se necessario (ad esempio $\frac{1}{4}$ dei fondi). L'assunzione di prestiti da parte dei DGS dovrebbe essere autorizzata ma non necessariamente armonizzata.

La fissazione di un livello-obiettivo per i fondi dei DGS garantirebbe che i sistemi siano credibili e in grado di far fronte a fallimenti di banche di medie dimensioni. Il livello-obiettivo più efficiente in termini di costi per i fondi totali dei DGS sarebbe il 2% dei depositi ammissibili – da raggiungere entro 10 anni. Dopo questo periodo di tempo i DGS nell'UE sarebbero molto meglio finanziati che attualmente. Essi raccoglierebbero contributi ex ante per 150 miliardi di euro e potrebbero contare su contributi ex post per 50 miliardi se necessario (rispetto ad un totale di fondi ex ante e ex post pari a 23 miliardi nel 2008). I contributi bancari ai DGS crescerebbero di quattro o cinque volte rispetto al livello attuale e gli utili delle banche si ridurrebbero di circa il 2,5% in tempi normali. Per i depositanti ciò significherebbe una riduzione massima dei tassi di interesse sui risparmi di meno dello 0,1% o un incremento delle spese dei conti correnti di meno di 7 EUR all'anno per conto. Questo scenario sarebbe più efficiente in termini di costi degli altri scenari analizzati in quanto un livello-obiettivo molto più elevato (sufficiente per coprire il fallimento di una delle 10 banche principali di uno Stato membro) porterebbe probabilmente ad una riduzione del 30% della redditività delle banche (o persino di oltre il 40% in una situazione di crisi). Sarebbe inoltre un'opzione più efficace poiché un livello-obiettivo inferiore (basato su una media dei rimborsi dei DGS) non permetterebbe ai sistemi di far fronte a fallimenti di banche di medie dimensioni.

Inoltre, un approccio più armonizzato in materia di contributi delle banche, consistente anche di elementi basati sui rischi, consentirebbe di riflettere meglio i profili di rischio delle singole banche e incentiverebbe ad operare con un modello di business meno rischioso. Lo sviluppo di una serie di indicatori di base obbligatori per tutti gli Stati membri e di un'altra serie di indicatori supplementari facoltativi permetterebbe un'armonizzazione graduale, evitando costi di adattamento improvvisi.

5.4. Il mandato dei DGS

Una soluzione efficace ed efficiente sotto il profilo dei costi per garantire che i fondi dei DGS non possano essere dirottati su misure di risoluzione delle crisi bancarie, che andrebbero a beneficio di creditori non assicurati, è richiedere che i fondi dei DGS vengano utilizzati principalmente per rimborsare i depositanti. Tuttavia, per non privare i depositanti dei vantaggi delle misure di risoluzione delle crisi bancarie (ad esempio il trasferimento dei depositi ad una banca sana), si potrebbe consentire l'uso dei fondi dei DGS per la risoluzione limitatamente all'importo che sarebbe stato necessario per rimborsare i depositi coperti. In misura limitata gli Stati membri potrebbero anche consentire ai DGS di utilizzare i loro mezzi finanziari per evitare un fallimento bancario senza la restrizione di poter solo finanziare il trasferimento dei depositi. Se i DGS avessero un mandato più ampio, comprendente non solo le misure di risoluzione ma anche misure di intervento precoce (ad esempio ricapitalizzazioni, sostegno di liquidità, garanzie), dovrebbero essere finanziati adeguatamente. Per questo le misure di risoluzione delle crisi bancarie sono alternative al rimborso mentre l'intervento precoce non sempre previene un rimborso in una fase successiva. Tuttavia, per evitare situazioni in cui i fondi dei DGS potrebbero servire come un importante contributo ad una misura di intervento precoce altrimenti difficile, essi potrebbero essere utilizzati a tali scopi ma con talune restrizioni.

Una soluzione più efficace sarebbe impedire che i fondi dei DGS vengano utilizzati per finalità diverse dal rimborso dei depositanti e richiedere che tutti i DGS siano dotati di fondi sufficienti per tali finalità. Tuttavia questa soluzione non sarebbe efficiente sotto il profilo dei costi in quanto costerebbe alle banche tra i 121 miliardi e i 352 miliardi di euro e non è chiaro se ciò sarebbe compensato da vantaggi in termini di fiducia dei depositanti e stabilità finanziaria. Inoltre questa opzione di prescrivere a tutti i DGS un mandato obbligatorio di risoluzione delle crisi bancarie non sarebbe coerente con i lavori della Commissione attualmente in corso in questo ambito.

L'inclusione tra i DGS dei sistemi di mutua garanzia e dei sistemi di garanzia volontari garantirebbe effettivamente che i depositanti delle banche aderenti a tali sistemi beneficino degli stessi diritti e abbiano la stessa fiducia degli altri depositanti. Si stima che i costi per le banche sarebbero più che compensati dai vantaggi in termini di fiducia dei depositanti.

5.5. Cooperazione transfrontaliera tra DGS e un DGS pan-UE

Per agevolare il rimborso in situazioni transfrontaliere, il DGS del paese ospitante dovrebbe agire come unico punto di contatto per i depositanti delle succursali di enti creditizi di un altro Stato membro. Esso fornirebbe ai depositanti informazioni nella lingua del paese ospitante e fungerebbe da casella postale e agente pagatore per il DGS del paese d'origine. I costi amministrativi per il DGS del paese ospitante sarebbero marginali rispetto ai vantaggi in termini di fiducia dei depositanti.

Un'altra opzione per migliorare la cooperazione transfrontaliera tra i DGS sarebbe creare una rete ("sistema UE di DGS") e introdurre un meccanismo di prestiti mutui in base al quale se la capacità finanziaria di un DGS si esaurisse potrebbe prendere a prestito fondi da altri sistemi. Per poter costituire una dotazione supplementare pari allo 0,5% dei depositi ammissibili per il sistema mutuatario (ovvero l'equivalente dei contributi ex post di cui al punto 5.3 - 1/4 del 2%), tutti i DGS dovrebbero prestare solo fino allo 0,08% dei depositi ammissibili, ovvero 1/25 dei loro fondi al livello-obiettivo, il che è efficace ed efficiente.

Ciò potrebbe essere considerato come il primo passo per creare un unico DGS pan-UE in futuro, il che consentirebbe di risparmiare costi amministrativi di circa 40 milioni di euro all'anno. Questa idea sembra essere la soluzione economicamente più efficace per la frammentazione dei DGS, ma vi sono alcune questioni giuridiche che richiedono un'indagine più approfondita. L'idea di un DGS pan-UE è un progetto a più lungo termine e dovrebbe essere in linea con gli sviluppi e i progressi per quanto riguarda la nuova architettura di vigilanza nell'UE e le misure di risoluzione delle crisi bancarie.

5.6. Impatto globale sulle parti interessate

Il principale vantaggio delle opzioni descritte in precedenza è che la fiducia dei depositanti dovrebbe essere rafforzata significativamente con un livello più elevato di copertura, rimborsi più rapidi, l'adeguato finanziamento dei DGS, ecc. I depositanti confideranno pertanto nella sicurezza dei loro depositi e nella possibilità di recuperare fino a 100 000 EUR in caso di fallimento della loro banca. Sarebbe imprescindibile un incremento consistente dei contributi delle banche, che comprimerebbe l'utile operativo, ma è una condizione di base per dotare i DGS di fondi sufficienti. L'impatto cumulativo sulle banche delle opzioni preferite per quanto riguarda il livello e l'ambito di copertura, l'approccio armonizzato in materia di finanziamento dei DGS e l'accelerazione dei rimborsi sarebbe il seguente: una riduzione media del 4% dell'utile operativo delle banche a livello UE durante i primi cinque anni ed una riduzione del 2,5% nei restanti cinque anni (o rispettivamente 7,5% e 6% in una situazione di crisi quando vengono riscossi anche i contributi ex post). Alcune banche potrebbero tentare di trasferire quei costi ai depositanti ma anche nel peggiore dei casi (ovvero il trasferimento dell'integralità dei costi ai depositanti, che è piuttosto improbabile in un ambiente competitivo), l'impatto globale nei dieci anni non dovrebbe superare una riduzione dello 0,1% dei tassi di interesse sui conti di risparmio o un incremento delle spese bancarie sui conti correnti di circa 7 EUR all'anno per conto (o 10-12 EUR in una situazione di crisi). I depositanti beneficerebbero della maggiore concorrenza derivante dalla parità di condizioni e tutte le parti interessate trarranno vantaggio dalla stabilità finanziaria globale cui la riforma dei DGS proposta dovrebbe contribuire.

6. CONTROLLO E VALUTAZIONE

Il recepimento della nuova normativa sui DGS sarà verificato a norma del trattato. Poiché i fallimenti di banche sono imprevedibili, il funzionamento dei DGS non può essere controllato periodicamente sulla base della gestione di fallimenti reali. Tuttavia la realizzazione di prove di stress periodiche dimostrerebbe se i DGS siano in grado, quanto meno in uno scenario di esercizio, di assolvere gli obblighi di legge. Tale valutazione potrebbe avvenire nel quadro di un esame tra pari svolto dallo *European Forum of Deposit Insurers* (EFDI) e dalla futura Autorità bancaria europea (EBA)².

² Cfr. COM(2009)501.

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE ALLA DIRETTIVA 2014/49/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 16 APRILE 2014 RELATIVA AI SISTEMI DI GARANZIA DEI DEPOSITI

RELAZIONE TECNICA

Fermo restando tutto quanto già descritto nella Relazione illustrativa, con riferimento ai possibili oneri finanziari derivanti dal recepimento della Direttiva 2014/49/UE (di seguito la “Direttiva” o “DGSD”) si rappresenta quanto segue.

Come già ricordato nella relazione illustrativa, l'articolo 96.1, TUB, contiene la disciplina sulla dotazione finanziaria dei sistemi di garanzia. In particolare, esso stabilisce che i sistemi di garanzia si dotino, entro luglio 2024, di risorse finanziarie pari ad almeno lo 0,8 per cento dell'importo dei depositi protetti delle banche aderenti.

La dotazione finanziaria è completamente finanziata dalle banche aderenti. A tal proposito, l'articolo 96.2, TUB, disciplina le modalità con cui – in conformità alla Direttiva – dovrà essere costituita la dotazione finanziaria dei sistemi di garanzia. A tal fine, si prevede il versamento dei contributi ordinari su base annuale da parte delle banche aderenti a un sistema di garanzia, nonché la possibilità che tali contributi assumano in misura parziale la forma di impegni di pagamento.

La dotazione finanziaria non costituisce un limite massimo all'intervento del sistema di garanzia. Qualora le risorse disponibili nella dotazione finanziaria non siano sufficienti a rimborsare i depositanti, è previsto il versamento di contributi straordinari. Lo schema di decreto legislativo non prevede in nessun caso l'intervento dello Stato.


La norma sul trattamento fiscale dei contributi obbligatori ai sistemi di garanzia dei depositi di cui all'articolo 4, comma 8, che ne riconosce la deducibilità a fini IRES e IRAP, è meramente ricognitiva dei principi applicati nell'ordinamento vigente.

* * * * *

Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, pertanto non si redige e non si acclude alla presente il prospetto riepilogativo, previsto dall'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, descrittivo degli effetti finanziari di ciascun provvedimento ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.

La verifica della mancanza di effetti a carico della finanza pubblica ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

fo



IL DIRETTORE

IL DIRETTORE

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2014/49/UE DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 16
APRILE 2014 RELATIVA AI SISTEMI DI GARANZIA DEI
DEPOSITI.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014 e in, particolare, l'articolo 7, recante principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2014/49/UE;

Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del _____ ;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del _____ ;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro della giustizia e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

EMANA

il seguente decreto legislativo:



ART.1

(Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)

1. Al comma 1 dell'articolo 69-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) la lettera d), è sostituita dalla seguente:

“d) 'depositi ammissibili al rimborso': i depositi che, ai sensi dell'articolo 96-*bis*.1, commi 1 e 2, sono astrattamente idonei a essere rimborsati da parte di un sistema di garanzia dei depositanti;”;
 - b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

“e) 'depositi protetti': i depositi ammissibili al rimborso che non superano il limite di rimborso da parte del sistema di garanzia dei depositanti previsto dall'articolo 96-*bis*.1, commi 3 e 4;”.

2. Al comma 1-*bis*, lettera a), numero 1), dell'articolo 91 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: “dall'articolo 96-*bis*, comma 5” sono sostituite dalle seguenti: “dall'articolo 96-*bis*.1, commi 3 e 4”.

3. All'articolo 96 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1 le parole: “Le banche di credito cooperativo aderiscono al sistema di garanzia dei depositanti costituito nel loro ambito.” sono abrogate;
 - b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-*bis*. I sistemi di tutela istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 possono essere riconosciuti come sistemi di garanzia dei depositanti.”;
 - c) al comma 3 dopo la parola: “equivalente” sono aggiunte le seguenti: “almeno con riferimento al livello e all'ambito di copertura”;
 - d) al comma 4 dopo le parole: “banche aderenti” sono aggiunte le seguenti: “in conformità di quanto previsto dalla presente Sezione”;
 - e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. La pubblicità e le comunicazioni che le banche sono tenute ad effettuare per informare i clienti sulla garanzia dei depositanti sono disciplinate ai sensi del Titolo VI.”.



4. Dopo l'articolo 96 sono inseriti i seguenti:

“ART. 96.1

(Dotazione finanziaria dei sistemi di garanzia)

1. I sistemi di garanzia hanno una dotazione finanziaria proporzionata alle proprie passività e comunque pari almeno allo 0,8 per cento dell'importo dei depositi protetti delle banche aderenti ad eccezione di quelli indicati all'articolo 96-bis.1, comma 4, come risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. In fase di prima applicazione, il livello-obiettivo indicato al comma 1 è raggiunto, in modo graduale, entro il 3 luglio 2024. Il termine è prorogato sino al 3 luglio 2028, se prima del 3 luglio 2024 il sistema ha impiegato le proprie risorse per un ammontare superiore allo 0,8 per cento dell'importo dei depositi protetti delle banche aderenti al 31 dicembre dell'anno precedente ad eccezione di quelli indicati all'articolo 96-bis.1, comma 4.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, può prevedere, previa approvazione della Commissione europea, una dotazione finanziaria inferiore a quella indicata al comma 1, e pari almeno allo 0,5 per cento dell'importo dei depositi protetti delle banche aderenti, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 96-bis.1, comma 4, se:
 - a) è improbabile che una quota rilevante della dotazione finanziaria venga utilizzata per misure diverse da quelle di cui all'articolo 96-bis, comma 1-bis, lettere b) e c); e
 - b) il settore bancario in cui operano gli aderenti al sistema di garanzia è altamente concentrato e una grande quantità di attività è detenuta da un ridotto numero di banche o di gruppi bancari che, data la loro dimensione, in caso di dissesto sarebbero probabilmente soggetti a risoluzione.
4. Se, dopo la data indicata al comma 1, la dotazione finanziaria si riduce al di sotto del livello-obiettivo ivi indicato, o, se del caso, di quello stabilito ai sensi del comma 3, essa è ripristinata mediante il versamento di contributi periodici ai sensi dell'articolo 96.2, comma 1. Il ripristino avviene entro sei anni, se la dotazione finanziaria si riduce a meno di due terzi del livello-obiettivo.
5. La dotazione finanziaria costituisce un patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio del sistema di garanzia e da quello di ciascun aderente, nonché da ogni altro fondo istituito presso lo stesso sistema di garanzia. Delle obbligazioni contratte in relazione agli interventi e ai finanziamenti disciplinati dalla presente Sezione il sistema di garanzia risponde esclusivamente



con la dotazione finanziaria. Salvo quanto previsto dalla presente Sezione, su di essa non sono ammesse azioni dei creditori del sistema di garanzia o nell'interesse di quest'ultimo, né quelle dei creditori dei singoli aderenti o degli altri fondi eventualmente istituiti presso lo stesso sistema di garanzia.

ART. 96.2

(Finanziamento dei sistemi di garanzia e investimento delle risorse)

1. Per costituire la dotazione finanziaria dei sistemi di garanzia, gli aderenti versano contributi almeno annualmente, per l'ammontare determinato dal sistema stesso ai sensi del comma 2. I contributi possono assumere la forma di impegni di pagamento, se ciò è autorizzato dal sistema di garanzia e nell'ammontare da esso determinato, comunque non superiore al 30 per cento dell'importo totale della dotazione finanziaria del sistema; il loro pagamento può essere richiesto nei casi predeterminati previsti dallo statuto del sistema di garanzia.
2. I contributi dovuti dalle banche aderenti sono proporzionati all'ammontare dei loro depositi protetti, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 96-bis.1, comma 4, e al loro profilo di rischio. Essi possono essere determinati dai sistemi di garanzia sulla base dei propri metodi interni di valutazione del rischio e tenendo conto delle diverse fasi del ciclo economico, del possibile impatto prociclico e dell'eventuale partecipazione da parte delle banche aderenti a un sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013. La Banca d'Italia approva i metodi interni, informandone l'ABE.
3. Il sistema di garanzia, se deve procedere al rimborso dei depositi protetti e la dotazione finanziaria è insufficiente, chiede agli aderenti di integrarla mediante il versamento di contributi straordinari non superiori allo 0,5 per cento dei depositi protetti, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 96-bis.1, comma 4, per anno solare o, in casi eccezionali e con il consenso della Banca d'Italia, di ammontare più elevato.
4. La Banca d'Italia può disporre il differimento, in tutto o in parte, del pagamento dei contributi di cui al comma 3 da parte di un aderente se il pagamento ne metterebbe a repentaglio la liquidità o la solvibilità. Il differimento è accordato per un periodo massimo di sei mesi ed è rinnovabile su richiesta dell'aderente. I contributi differiti sono in ogni caso versati se la Banca d'Italia accerta che le condizioni per il differimento sono venute meno.



5. I sistemi di garanzia assicurano di avere accesso a fonti di finanziamento alternative a breve termine per far fronte alle proprie obbligazioni e possono ricorrere a finanziamenti aggiuntivi provenienti da fonti ulteriori.
 6. La dotazione finanziaria è investita in attività a basso rischio e con sufficiente diversificazione.
 7. Entro il 31 marzo di ciascun anno la Banca d'Italia informa l'ABE circa l'importo dei depositi protetti dai sistemi di garanzia italiani e dell'importo della dotazione finanziaria dei sistemi al 31 dicembre del precedente anno.”.
5. All'articolo 96-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) il comma 1, è sostituito dal seguente:
 - “1. I sistemi di garanzia tutelano i depositanti:
 - a) delle banche italiane aderenti, incluse le loro succursali comunitarie e, se previsto dallo statuto, le loro succursali extracomunitarie;
 - b) delle succursali italiane delle banche extracomunitarie aderenti;
 - c) delle succursali italiane delle banche comunitarie aderenti.
 - b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
 - “1-*bis*. I sistemi di garanzia:
 - a) effettuano, nei limiti e secondo le modalità indicati negli articoli 96-*bis*.1 e 96-*bis*.2, rimborsi nei casi di liquidazione coatta amministrativa delle banche italiane e delle succursali italiane di banche extracomunitarie; per le succursali di banche comunitarie operanti in Italia che abbiano aderito in via integrativa a un sistema di garanzia italiano, i rimborsi hanno luogo se è intervenuto il sistema di garanzia dello Stato di appartenenza;
 - b) contribuiscono al finanziamento della risoluzione delle banche italiane e delle succursali italiane di banche extracomunitarie secondo le modalità e nei limiti previsti dal [decreto legislativo di recepimento della direttiva 2014/59/UE];
 - c) se previsto dallo statuto, possono intervenire in operazioni di cessione di attività, passività, aziende, rami d'azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco di cui all'articolo 90, comma 2, se il costo dell'intervento non supera il costo che il sistema, secondo quanto ragionevolmente prevedibile in base alle informazioni disponibili al momento



dell'intervento, dovrebbe sostenere per il rimborso dei depositi;

d) se previsto dallo statuto, possono effettuare interventi nei confronti di banche italiane e succursali italiane di banche extracomunitarie per superare lo stato di dissesto o di rischio di dissesto di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legislativo [di recepimento della direttiva 2014/59/UE].

1-ter. Lo statuto del sistema di garanzia definisce modalità e condizioni degli interventi di cui al comma 1-bis, lettera d), con particolare riguardo a:

a) gli impegni che la banca beneficiaria dell'intervento deve assumere per rafforzare i propri presidi dei rischi anche al fine di non pregiudicare l'accesso dei depositanti ai depositi;

b) la verifica sul rispetto degli impegni assunti dalla banca ai sensi della lettera a);

c) il costo dell'intervento, che non supera il costo che il sistema, secondo quanto ragionevolmente prevedibile, dovrebbe sostenere per effettuare altri interventi nei casi previsti dalla legge o dallo statuto.

1-quater. L'intervento di cui al comma 1-bis, lettera d), può essere effettuato, se la Banca d'Italia ha accertato che:

a) non è stata avviata un'azione di risoluzione ai sensi del [decreto legislativo di recepimento della direttiva 2014/59/UE] e comunque non ne sussistono le condizioni; e

b) la banca beneficiaria dell'intervento è in grado di versare i contributi straordinari ai sensi dell'articolo 96.2, comma 3.

1-quinquies. Dopo che il sistema di garanzia ha effettuato un intervento ai sensi del comma 1-bis, lettera d), le banche aderenti gli forniscono senza indugio, se necessario sotto forma di contributi straordinari, risorse pari a quelle utilizzate per l'intervento, se:

a) la dotazione finanziaria del sistema si è ridotta a meno del 25 per cento del livello-obiettivo di cui all'articolo 96.1, comma 1, o, se del caso, del diverso livello stabilito dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 96.1, comma 3; oppure

b) la dotazione finanziaria del sistema si è ridotta a meno di due terzi del livello-obiettivo di cui all'articolo 96.1, comma 1, o, se del caso, del diverso livello stabilito dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 96.1,



comma 3, ed emerge la necessità di effettuare il rimborso di depositi protetti.

1-*sexies*. Finché il livello-obiettivo di cui all'articolo 96.1, comma 1, o, se del caso, del diverso livello stabilito dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 96.1, comma 3 non è raggiunto, le soglie di cui al comma 2-*quater* sono riferite all'effettiva dotazione finanziaria disponibile.”;

c) i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono abrogati.

6. Dopo l'articolo 96-*bis* sono inseriti i seguenti:

“ART. 96-*bis*.1

(Depositi ammissibili al rimborso e ammontare massimo rimborsabile)

1. Sono ammissibili al rimborso i crediti che possono essere fatti valere nei confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa, secondo quanto previsto dalla Sezione III, relativi ai fondi acquisiti dalla banca con obbligo di restituzione, sotto forma di depositi o sotto altra forma, nonché agli assegni circolari e agli altri titoli di credito ad essi assimilabili.

2. In deroga al comma 1, non sono ammissibili al rimborso:

a) i depositi effettuati in nome e per conto proprio da banche, enti finanziari come definiti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 26), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, imprese di investimento, imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione, organismi di investimento collettivo del risparmio, fondi pensione, nonché enti pubblici;

b) i fondi propri come definiti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 118), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo o del Consiglio del 26 giugno 2013;

c) i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali sia intervenuta una condanna definitiva per i reati previsti dagli articoli 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale; resta fermo quanto previsto dall'articolo 648-*quater* del codice penale.

d) i depositi i cui titolari, al momento dell'avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa, non risultano identificati ai sensi della disciplina in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;

e) le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari e operazioni in titoli.



3. L'ammontare massimo oggetto di rimborso ai sensi dell'articolo 96-*bis*, comma 1-*bis*, lettera a), è pari a 100.000 euro per ciascun depositante. Il limite è adeguato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 7, della direttiva 2014/49/UE.

4. Il limite indicato al comma 3 non si applica, nei nove mesi successivi al loro accredito o al momento in cui divengono disponibili, ai depositi di persone fisiche aventi ad oggetto importi derivanti da:

a) operazioni relative al trasferimento o alla costituzione di diritti reali su unità immobiliari adibite ad abitazione;

b) divorzio, pensionamento, scioglimento del rapporto di lavoro, invalidità o morte;

c) il pagamento di prestazioni assicurative, di risarcimenti o di indennizzi in relazione a danni per fatti considerati dalla legge come reati contro la persona o per ingiusta detenzione.

5. Ai fini del calcolo del limite di cui al comma 3:

a) i depositi presso un conto di cui due o più soggetti sono titolari come partecipanti di un ente senza personalità giuridica sono trattati come se fossero effettuati da un unico depositante;

b) se più soggetti hanno pieno diritto sulle somme depositate su un conto, la quota spettante a ciascuno di essi è considerata nel calcolo;

c) si tiene conto della compensazione di eventuali debiti del depositante nei confronti della banca, se esigibili alla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 83, comma 1, nella misura in cui la compensazione è possibile a norma delle disposizioni di legge o di previsioni contrattuali applicabili.

ART. 96-*bis*.2

(Modalità del rimborso dei depositi)

1. Il rimborso è effettuato entro sette giorni lavorativi dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 83, comma 1, senza che sia necessario presentare alcuna richiesta al sistema di garanzia. A tal fine, la banca aderente trasmette tempestivamente al sistema di garanzia le informazioni necessarie sui depositi e sui depositanti su richiesta del sistema stesso. Il rimborso è effettuato in euro o nella valuta dello Stato dove risiede il titolare del deposito; se il conto è denominato in una valuta diversa, il tasso di cambio utilizzato è quello della data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 83, comma 1.



2. Il sistema di garanzia può differire il rimborso nei seguenti casi:

- a) vi è incertezza sul diritto del titolare a ricevere il rimborso o il deposito è oggetto di una controversia in sede giudiziale o presso un organismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie, la cui definizione incide su tale diritto o sull'ammontare del rimborso;
- b) il deposito è soggetto a misure restrittive imposte da uno Stato o da un'organizzazione internazionale, finché detta misura restrittiva è efficace;
- c) se non è stata effettuata alcuna operazione relativa al deposito nei ventiquattro mesi precedenti la data di cui al comma 1; in questo caso il rimborso è effettuato entro sei mesi dalla data di cui al comma 1, fermo restando che non è dovuto alcun rimborso se il valore del deposito è inferiore ai costi amministrativi che il sistema di garanzia sosterebbe per effettuare il rimborso medesimo;
- d) l'importo da rimborsare come definito dall'articolo 96-bis.1, comma 4, eccede 100.000 euro; il differimento opera per la sola eccedenza e il rimborso è effettuato entro sei mesi dalla data prevista dal comma 1;
- e) il rimborso va effettuato ai sensi dell'articolo 96-quater.2, comma 2; in tal caso, il termine di cui al comma 1 decorre dalla data in cui il sistema di garanzia riceve le risorse.

3. In deroga al comma 1, se un depositante, o altra persona avente diritto o un interesse sulle somme depositate su un conto, è sottoposto a un procedimento penale, a misura di prevenzione o a provvedimenti di sequestro connessi con il riciclaggio di proventi di attività illecite, il sistema di garanzia può sospendere i pagamenti relativi al depositante fino al passaggio in giudicato della sentenza di proscioglimento o assoluzione. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 96-bis.1, comma 2, lettera c).

4. Il diritto al rimborso si estingue decorsi cinque anni dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di avvio della liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 83, comma 1. La decadenza è impedita dalla proposizione della domanda giudiziale, salvo che il processo si estingua, o dal riconoscimento del diritto da parte del sistema di garanzia.

5. I sistemi di garanzia, quando effettuano i rimborsi ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 1-bis, lettera a), subentrano nei diritti dei depositanti nei confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa nei limiti dei rimborsi effettuati, beneficiando della



preferenza di cui all'articolo 91, comma 1-bis, lettera b), numero 2).

ART. 96-bis.3

(Obblighi dei sistemi di garanzia)

1. I sistemi di garanzia:

- a) dispongono di assetti di governo, di strutture organizzative e di sistemi di controllo adeguati allo svolgimento della loro attività;
- b) effettuano con regolarità, almeno ogni tre anni, prove di resistenza della propria capacità di effettuare gli interventi di cui all'articolo 96-bis: a tal fine essi possono chiedere informazioni alla banche aderenti, che sono conservate per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle prove di resistenza;
- c) redigono la corrispondenza con i depositanti delle banche aderenti nella lingua o nelle lingue utilizzate dalla banca presso cui si trova il deposito protetto per le comunicazioni con i propri depositanti ai sensi del Titolo VI o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui è stabilita la succursale presso cui è costituito il deposito protetto;
- d) garantiscono la riservatezza di notizie, informazioni e dati in loro possesso in ragione della propria attività istituzionale;
- e) redigono il proprio bilancio, soggetto a revisione legale dei conti.

2. I componenti degli organi dei sistemi di garanzia e a coloro che prestano la loro attività per essi sono vincolati al segreto professionale in relazione alle notizie, le informazioni e i dati indicati al comma 1, lettera d).

3. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso i sistemi di garanzia si applica l'articolo 26, ad eccezione del comma 3, lettere c) ed e).

ART. 96-bis.4

(Informazioni da fornire ai sistemi di garanzia)

1. I sistemi di garanzia possono chiedere ai propri aderenti le informazioni necessarie ai fini del rimborso dei depositanti. A tal fine, le banche classificano i depositi in modo da consentire l'immediata identificazione di quelli ammessi al rimborso.”.

7. L'articolo 96-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

“ART. 96-ter

(Poteri della Banca d'Italia)



1. La Banca d'Italia, avendo riguardo alla tutela dei depositanti e alla capacità dei sistemi di garanzia di effettuare i rimborsi dei depositi protetti:

a) riconosce i sistemi di garanzia, approvandone gli statuti, a condizione che i sistemi stessi presentino caratteristiche adeguate allo svolgimento delle funzioni disciplinate dalla presente sezione e tali da comportare una ripartizione equilibrata dei rischi di insolvenza sul sistema bancario; se lo statuto prevede che possano essere attuati gli interventi indicati all'articolo 96-*bis*, comma 1-*bis*, lettera d), verifica che il sistema di garanzia sia dotato di procedure e sistemi appropriati per selezionare la tipologia di intervento, darvi esecuzione e monitorarne i rischi;

b) vigila sul rispetto di quanto previsto ai sensi della presente sezione; a tal fine si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 51, comma 1, 52 e 53-*bis*, comma 1, lettere a), b) e c), nonché, al fine di verificare l'esattezza dei dati e delle informazioni forniti alla Banca d'Italia, l'articolo 54, comma 1;

c) verifica che la tutela offerta dai sistemi di garanzia esteri cui aderiscono le succursali italiane di banche extracomunitarie sia equivalente a quella offerta dai sistemi di garanzia italiani ai sensi di quanto previsto all'articolo 96, comma 3;

d) le procedure di coordinamento con le autorità degli Stati membri in ordine all'adesione delle succursali di banche comunitarie a un sistema di garanzia italiano e alla loro esclusione dallo stesso;

e) congiuntamente alle autorità degli Stati membri interessati, approva l'istituzione di sistemi di garanzia transfrontalieri o la fusione fra sistemi di garanzia di Stati membri diversi e partecipa alla vigilanza su di essi;

f) informa senza indugio i sistemi di garanzia se rileva che una banca aderente presenta criticità tali da poter determinare l'attivazione del sistema;

g) può emanare disposizioni attuative delle norme contenute nella presente Sezione.

2. I sistemi di garanzia informano tempestivamente la Banca d'Italia degli atti e degli eventi di maggior rilievo relativi all'esercizio delle proprie funzioni e trasmettono, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione dettagliata sull'attività svolta nell'anno precedente e sul piano delle attività predisposto per l'anno in corso.”.

8. L'articolo 96-*quater* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:



“ART. 96-*quater*
(*Esclusione*)

1. Le banche possono essere escluse dai sistemi di garanzia in caso di inadempimento di eccezionale gravità agli obblighi derivanti dall'adesione ai sistemi stessi.
 2. L'inadempimento è contestato dal sistema di garanzia, previo assenso della Banca d'Italia, concedendo alla banca un termine di sei mesi per adempiere. Decorso inutilmente il termine, prorogabile per un periodo non superiore a tre mesi, i sistemi di garanzia comunicano alla banca l'esclusione.
 3. Sono protetti dal sistema di garanzia i fondi acquisiti fino alla data di ricezione della comunicazione di esclusione. Di tale comunicazione la banca esclusa dà tempestiva notizia ai depositanti secondo le modalità indicate dalla Banca d'Italia ai sensi del titolo VI.
 4. La mancata adesione a un sistema di garanzia, o l'esclusione da esso, comporta la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria. Resta ferma la possibilità di disporre la liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 80 o la risoluzione ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo [di recepimento della direttiva 2014/59/UE].
9. Dopo l'articolo 96-*quater* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono inseriti i seguenti:

“ART. 96-*quater*.1
(*Prestiti fra sistemi di garanzia*)

1. Un sistema di garanzia può erogare prestiti su base volontaria a un altro sistema di garanzia, anche se istituito in uno altro Stato membro, se quest'ultimo:
 - a) non è in grado di adempiere i propri obblighi di rimborso a causa dell'insufficienza della propria dotazione finanziaria;
 - b) ha già fatto ricorso ai contributi straordinari;
 - c) utilizza i fondi presi a prestito per il rimborso dei depositanti;
 - d) non deve rimborsare un prestito ad altri sistemi di garanzia;
 - e) indica l'importo richiesto, comunque non superiore allo 0,5 per cento dei depositi da esso garantiti, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 96-*bis*.1, comma 4;
 - f) informa senza indugio l'ABE, dando comunicazione di quanto previsto alle lettere a), b), c), d), ed e).



2. L'erogazione del prestito è soggetta alle seguenti condizioni:
 - a) il prestito è rimborsato entro cinque anni; gli interessi sono corrisposti solo al momento del rimborso;
 - b) il tasso di interesse è pari almeno al tasso per operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea durante la durata del prestito;
 - c) il sistema di garanzia mutuante informa l'ABE del tasso di interesse iniziale e della durata del prestito.
3. Se un sistema di garanzia ha preso in prestito fondi ai sensi del presente articolo, i contributi da versare al sistema sono determinati in misura sufficiente a ripagare l'importo preso a prestito e ristabilire la dotazione finanziaria quanto prima.

ART. 96-quater.2

(Cooperazione fra sistemi di garanzia dei depositanti)

1. Il rimborso dei depositanti delle succursali italiane di banche comunitarie è effettuato dal sistema di garanzia italiano individuato dalla Banca d'Italia, per conto del sistema di garanzia dello Stato membro di origine e dopo che quest'ultimo gli ha fornito i fondi necessari. Il sistema di garanzia italiano:
 - a) effettua i rimborsi conformemente alle istruzioni del sistema di garanzia dello Stato membro di origine e a fronte di un indennizzo per le spese sostenute; il sistema di garanzia italiano che effettua il rimborso non è responsabile degli atti compiuti conformemente alle istruzioni ricevute;
 - b) informa i depositanti interessati per conto del sistema di garanzia dello Stato membro di origine ed è abilitato a ricevere la corrispondenza proveniente da questi depositanti e indirizzata al sistema dello Stato membro di origine.
2. Quando si procede al rimborso dei depositi di una banca italiana con succursali stabilite in altri Stati membri, il sistema di garanzia cui la banca aderisce:
 - a) impartisce istruzioni al sistema di garanzia dello Stato membro ai fini del rimborso;
 - b) fornisce senza indugio al sistema di garanzia dello Stato membro i fondi necessari ai fini del rimborso e lo indennizza dei costi sostenuti.
3. I sistemi di garanzia istituiti in Italia scambiano con i sistemi di garanzia degli Stati membri in cui sono stabilite succursali di banche italiane le informazioni acquisite nell'ambito della propria attività istituzionale. Ai dati ricevuti si applica l'articolo 96-bis.3, commi 1, lettera d), e 2.



4. I sistemi di garanzia concludono fra di essi accordi di cooperazione, che tengono conto dei requisiti di cui all'articolo 96-bis.3, commi 1, lettera d), e 2. L'assenza degli accordi non influisce sui diritti dei depositanti. Gli accordi sono trasmessi alla Banca d'Italia, che ne informa l'ABE. In mancanza di un accordo o se vi è una disputa circa la sua interpretazione, il sistema di garanzia può deferire la questione all'ABE conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

5. Un sistema di garanzia istituito e riconosciuto in Italia può fondersi con sistemi di garanzia di altri Stati membri. Possono essere istituiti sistemi di garanzia transfrontalieri.

ART. 96-quater.3

(Adesione ad altro sistema di garanzia)

1. Una banca che intende aderire a un diverso sistema di garanzia, anche se istituito in un altro Stato membro, ne dà comunicazione con almeno sei mesi di anticipo alla Banca d'Italia e al sistema di garanzia a cui aderisce. Durante questo periodo, la banca è tenuta a versare i contributi al sistema di garanzia cui aderisce. Al momento dell'adesione al nuovo sistema, il sistema originario trasferisce al nuovo sistema i contributi ricevuti dalla banca durante i dodici mesi precedenti, ad eccezione dei contributi straordinari di cui all'articolo 96.2, comma 3.

2. Il trasferimento dei contributi previsto dal comma 1 non si applica se la banca è stata esclusa da un sistema di garanzia.

3. Se, a seguito di cessione, alcuni depositi della banca cedente divengono protetti da un sistema di garanzia diverso rispetto a quello a cui aderisce la banca cedente, il sistema cui aderisce la banca cedente trasferisce all'altro i contributi ricevuti dalla banca cedente durante i dodici mesi precedenti, ad eccezione dei contributi straordinari di cui all'articolo 96.2, comma 3, in proporzione all'importo dei depositi protetti trasferiti ad eccezione di quelli indicati all'articolo 96-bis.1, comma 4. Il presente comma si applica anche in caso di fusione o di scissione.

ART. 96-quater.4

(Interventi finanziati su base volontaria)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 96-bis, comma 1-bis, lettera d), e per le stesse finalità ivi indicate, il sistema di garanzia può effettuare, se previsto dallo statuto e secondo le modalità concordate tra le banche, interventi mediante risorse corrisposte su base volontaria dalle banche aderenti e senza ricorso



alla dotazione finanziaria prevista dall'articolo 96.1. A tali risorse si applica l'articolo 96.1, comma 5.

ART.2

(Modifiche al decreto legislativo [di recepimento della direttiva 2014/59/UE])

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo [di recepimento della direttiva 2014/59/UE] sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) la lettera r) è sostituita dalla seguente: "r) 'depositi ammissibili al rimborso': i depositi che, ai sensi dell'articolo 96-*bis*.1, commi 1 e 2, del testo unico bancario, sono astrattamente idonei a essere rimborsati da un sistema di garanzia dei depositanti;
 - b) la lettera s) è sostituita dalla seguente: "s) 'depositi protetti': i depositi ammissibili al rimborso che non superano il limite di rimborso da parte del sistema di garanzia dei depositanti previsto dall'articolo 96-*bis*.1, commi 3 e 4, comma 5, del testo unico bancario.
2. All'articolo 49, comma 8, lettera b), del decreto legislativo [di recepimento della direttiva 2014/59/UE], dopo le parole: "depositi protetti" sono inserite le seguenti: ", ad eccezione di quelli indicati all'articolo 96-*bis*.1, comma 4, del testo unico bancario,".
3. All'articolo 52, comma 2, lettera c), del decreto legislativo [di recepimento della direttiva 2014/59/UE], è aggiunto, in fine, il periodo seguente: "per i depositi ammissibili al rimborso, si tiene conto della compensazione di eventuali debiti del depositante nei confronti della banca, se esigibili alla data dell'avvio della risoluzione, nella misura in cui la compensazione è possibile a norma delle disposizioni di legge o di previsioni contrattuali applicabili,".
4. All'articolo 81 del decreto legislativo [di recepimento della direttiva 2014/59/UE], sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, dopo le parole: "depositi protetti" sono inserite le seguenti: ", ad eccezione di quelli indicati all'articolo 96-*bis*.1, comma 4, del testo unico bancario,";
 - b) al comma 3, dopo le parole: "depositi protetti" sono inserite le seguenti: ", ad eccezione di quelli indicati all'articolo 96-*bis*.1, comma 4, del testo unico bancario,".
5. All'articolo 84, comma 2, del decreto legislativo [di recepimento della direttiva 2014/59/UE], dopo le parole: "depositi protetti"



sono inserite le seguenti: “, ad eccezione di quelli indicati all’articolo 96-*bis*.1, comma 4, del testo unico bancario,”.

6. All’articolo 86 del decreto legislativo [di recepimento della direttiva 2014/59/UE], sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1-*bis*. Nei casi previsti dal comma 1, lettera a), il sistema di garanzia subentra nei diritti dei depositanti nei confronti della banca per l’eventuale somma di cui all’articolo 29, comma 3. Nei casi previsti dal comma 1, lettera b), il sistema di garanzia vanta un credito nei confronti della banca in risoluzione pari all’importo erogato, che beneficia della preferenza di cui all’articolo 91, comma 1-*bis*, lettera b), numero 2), del testo unico bancario.”;

b) al comma 6, la parola: “ammessi” è sostituita dalla seguente “ammissibili” e le parole: “articolo 96-*bis*, comma 5” sono sostituite dalle seguenti: “articolo 96-*bis*.1, comma 3”.

ART.3

(Informazioni da fornire ai depositanti)

1. Le banche forniscono ai depositanti le informazioni necessarie per individuare il sistema di garanzia pertinente e le informazioni sulle esclusioni dalla relativa tutela, secondo quanto previsto dall’articolo 16 della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014.
2. Le informazioni richiamate al comma 1 sono messe a disposizione gratuitamente secondo le modalità previste per i fogli informativi dalle disposizioni della Banca d’Italia adottate ai sensi del titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
3. In tempo utile prima che il contratto sia concluso o che il depositante sia vincolato da un’offerta, al depositante è consegnato, opportunamente compilato, il ‘Modulo standard per le informazioni da fornire ai depositanti’ di cui all’Allegato I della direttiva 2014/49/UE. L’avvenuta acquisizione del modulo da parte del depositante è attestata per iscritto o attraverso altro supporto durevole.
4. Le comunicazioni periodiche relative ai contratti di deposito previste ai sensi dell’articolo 119 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, includono la conferma che il deposito è ammesso al rimborso e un riferimento al modulo di cui al comma 3, nonché l’indicazione del sito web del sistema di garanzia pertinente. Almeno una volta all’anno, al depositante è fornita una versione aggiornata del modulo.



5. Il sito web del sistema di garanzia contiene le informazioni necessarie per i depositanti, in particolare quelle relative alla procedura e alle condizioni della tutela fornita dal sistema di garanzia.
6. Le banche non utilizzano a scopo pubblicitario le informazioni previste dai commi 1, 3 e 4, salva la facoltà di indicare negli annunci pubblicitari relativi ai contratti di deposito il sistema di garanzia che tutela il deposito pubblicizzato.
7. In caso di fusioni, cessioni o operazioni analoghe, nonché in caso di recesso o esclusione da un sistema di garanzia, la banca fornisce gratuitamente ai depositanti le informazioni previste dall'articolo 16, paragrafi 6 e 7, della direttiva 2014/49/UE, per iscritto o attraverso altro supporto durevole, entro i termini e con gli effetti previsti dalla medesima direttiva.
8. La Banca d'Italia può dettare disposizioni attuative del presente articolo, anche al fine di coordinarne la disciplina con quella adottata ai sensi del Titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Le disposizioni della Banca d'Italia possono altresì prevedere che gli annunci pubblicitari relativi ai depositi contengano informazioni ulteriori rispetto a quella consentita dal comma 6.
9. Per l'inosservanza di quanto stabilito ai sensi del presente articolo si applicano le sanzioni previste dall'articolo 144, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché il comma 8 del medesimo articolo 144. Si applicano altresì l'articolo 128 e il titolo VIII del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

ART.4

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. I sistemi di garanzia dei depositanti riconosciuti alla data di entrata in vigore del presente decreto possono imputare alla dotazione finanziaria prevista dall'articolo 96.1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, i contributi già versati dalle banche aderenti a partire dal 3 luglio 2015.
3. Per il 2015 l'importo dei contributi previsti dall'articolo 96.2, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è determinato tenendo conto dei contributi indicati al comma 2, anche se già impiegati per interventi attuati dopo il 3 luglio 2015. In deroga a quanto previsto dall'articolo 96.1, comma 5, per le eventuali obbligazioni assunte in relazione a interventi deliberati



- dopo il 3 luglio 2015 in conformità della legislazione vigente i sistemi di garanzia dei depositanti riconosciuti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo rispondono con la dotazione finanziaria prevista dall'articolo 96.1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Resta fermo l'obbligo di raggiungere il livello-obiettivo secondo quanto previsto dall'articolo 96.1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
4. Il termine di sette giorni lavorativi previsto dall'articolo 96-*bis*.2, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si applica a partire dal 1° gennaio 2024. Fino a tale data, il termine entro il quale il sistema di garanzia dei depositanti effettua i rimborsi è pari a:
 - a) 20 giorni lavorativi fino al 31 dicembre 2018;
 - b) 15 giorni lavorativi dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020;
 - c) 10 giorni lavorativi dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023.
 5. Fino al 31 dicembre 2023, se il sistema di garanzia dei depositanti non è in grado di effettuare i rimborsi entro il termine di sette giorni lavorativi previsto dall'articolo 96-*bis*.2, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, esso assicura comunque che ciascun titolare di un deposito protetto che ne abbia fatto richiesta riceva, entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta, un importo sufficiente per consentirgli di far fronte alle spese correnti, a valere sull'importo dovuto per il rimborso. L'importo è determinato dal sistema di garanzia, sulla base di criteri stabiliti dallo statuto. Si applica l'articolo 96-*bis*.2, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
 6. I sistemi di garanzia dei depositanti riconosciuti alla data di entrata in vigore del presente decreto si adeguano entro [12] mesi da tale data a quanto previsto dall'articolo 96-*bis*.3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
 7. L'articolo 96-*bis*.3, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si applica a partire dal primo rinnovo degli organi che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei sistemi di garanzia a seguito dell'entrata in vigore del presente decreto.

ART. 5

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

